

CXXIII.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedi* (pag. 3157) — *Annuncio di un'interpellanza del senatore Frola* (pag. 3157) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 3158, 3183, 3188, 3190, 3202) — *Osservazioni dei senatori Astengo* (pag. 3158), *De Cesare Raffaele* (pag. 3159) e *Ciamician* (pag. 3188) *sull'ordine del giorno* — *Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908» N. (333)* — *Parlano sull'art. 12 il senatore De Seta Enrico* (pag. 3162) al quale risponde il *Presidente del Consiglio* (pag. 3162) e *sull'art. 21 il senatore Buscemi* (pag. 3179) — *Senza discussione si approvano gli altri articoli del disegno di legge* — *Presentazione di relazioni* (pag. 3179, 3181, 3183, 3200) — *Sono approvati, senza discussione, i disegni di legge: «Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909» (N. 334) (pag. 3179); «Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908» (n. 296) (pag. 3181); «Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di borse di studio nelle Università ed Istituti rispettivi dei giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto» (N. 297) (pag. 3182)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Sulla discussione generale dello «Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-1911» (N. 309) parlano i senatori Manassei* (pag. 3183), *Frola* (pag. 3185), *Torrigiani Filippo* (pag. 3187), *Astengo* (pag. 3189), *Todaro* (pag. 3189, 3200), *Mazziotti* (pag. 3190), *Mele* (pag. 3191), *il relatore senatore Bettoni* (pag. 3201) e *il ministro delle finanze* (pag. 3195) — *La discussione generale è chiusa* — *Risultato di votazione* (pag. 3203).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, della istruzione pubblica; e delle poste e telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella ha domandato un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al signor ministro di agricoltura, industria e commercio una interpellanza del senatore Frola, il quale desidera

conoscere gli intendimenti del Governo relativamente all'assetto economico, giuridico e didattico delle scuole superiori di commercio. Frego il signor ministro di voler dire se e quando sia disposto a rispondere a questa domanda di interpellanza.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se così piace al Senato, per concerti presi con l'onor. Frola, risponderò domani a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, resta così stabilito.

**Presentazione di disegni di legge
e proposta del senatore Astengo.**

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Riordinamento del casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica giudiziaria e, notarile.

Mi permetto avvertire il Senato che questo disegno di legge ha un carattere specialissimo d'urgenza, perchè da esso dipende la continuazione o la sospensione dei lavori del casellario centrale di statistica.

Presento poi il disegno di legge:

Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina;

Provvedimenti per la mutualità scolastica.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della pre-

sentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Riordinamento della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima;

Disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse;

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che, essendo prossima la chiusura dei lavori parlamentari, seguiranno la via stabilita dal regolamento, tenendo conto per la loro iscrizione all'ordine del giorno, delle urgenze e dei bisogni della pubblica amministrazione.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. L'onorevolissimo nostro Presidente mi ha già prevenuto in ciò che io aveva intenzione di dire, anche per incarico di diversi colleghi.

La quantità dei disegni di legge che sono stati in questi giorni presentati all'esame del Senato è enorme, e certamente tale che non potranno essere tutti da noi intieramente esaminati.

È certo quindi che tranne i disegni di legge di grande urgenza, gli altri dovranno essere rimandati a novembre, anche perchè quando si riapriranno i lavori parlamentari il Senato possa avere un po' di lavoro pronto innanzi a sé, giacchè altrimenti il Senato non potrebbe riunirsi per fare un lavoro proficuo, che dopo 10 o 15 giorni dalla riunione della Camera dei deputati.

Ma, come ho detto, l'onorevole Presidente mi ha già prevenuto: egli farà una cernita dei diversi progetti che sono stati presentati; i più

urgenti saranno posti all'ordine del giorno, gli altri saranno rimandati a novembre. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non ho ch  a ripetere a questo riguardo quanto ho gi  detto, vale a dire, che i diversi progetti, ora presentati, seguiranno la via stabilita dal regolamento, tenendo conto, per la loro discussione, dei bisogni urgenti della pubblica amministrazione (*Approvazioni*).

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolt  di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, gi  approvato dalla Camera dei deputati: « Provvedimenti contro la disoccupazione involontaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che seguir  il corso stabilito dal regolamento.

Per l'interpellanza.

del senatore De Cesare Raffaele.

DE CESARE RAFFAELE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolt  di parlare.

DE CESARE RAFFAELE. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, dichiaro al Senato che, d'accordo con lui, si sarebbe stabilito di svolgere, nella seduta di luned  prossimo, l'interpellanza da me presentata sull'Acquedotto pugliese. Mi auguro non vi siano difficolt .

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolt  di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia, non ho che a confermare di essere sempre agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Io credo che non prima di luned  o marted  saranno finiti i lavori del Senato; ritengo perci  che per luned  possa benissimo essere iscritto all'ordine del giorno lo svolgimento della interpellanza del senatore De Cesare.

Se non vi sono opposizioni, cos  si intender  stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1903 » (N. 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1903 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 333).

PRESIDENTE.   aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo senz'altro alla discussione degli articoli che rilegge:

TITOLO I.

CAPO I.

Stipulazione dei mutui e ricostruzione dei fabbricati

Art. 1.

I mutui ipotecari da concedere, a termini dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per le ricostruzioni, nuove costruzioni e per le riparazioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1903, nei comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina, che saranno indicati con decreto Reale, non potranno rispettivamente superare il valore degli edifici o parte di edifici distrutti, od i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Tale valore per la citt  di Messina e Reggio Calabria sar  desunto dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1903, capitalizzato al tasso dell'1.50 per cento. Per gli edifici non ancora soggetti all'imposte delle predette due citt , e per quelli situati in tutti gli altri comuni il valore sar  determinato secondo le norme contenute nell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Il valore cos  fissato in tutti i casi sar  aumentato di un terzo per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche di ricostruzione.

In ogni modo il mutuo non potr  giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la costruzione o la riparazione dell'edificio.

(Approvato).

Art. 2.

In mancanza di accordo tra il richiedente e l'Istituto mutuante la determinazione del valore sarà fatta da due Comitati, l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungerà da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'Istituto mutuante.

Ai componenti i Comitati sarà dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.

Le decisioni dei Comitati sono definitive.

(Approvato).

Art. 3.

I mutui di favore sono concessi oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadrà dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Fra gli enti indicati nell'art. 7, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si intendono comprese le camere di commercio.

(Approvato).

Art. 4.

Il mutuatario, qualora non creda di ricostruire nella stessa area l'edificio o non possa ricostruirvi le parti superiori, avrà diritto di costruire nuovi edifici su di un'area diversa, purchè nell'ambito del territorio dello stesso comune.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogati l'ultimo periodo del numero 2 dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'art. 14 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722.

(Approvato).

Art. 6.

Qualora non esistano convenzioni in contrario, l'area d'un edificio distrutto o da riparare è comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani, e la quota di ciascun condomino è determinata in rapporto all'imponibile. Mancando l'imponibile, sarà determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecessivamente al terremoto.

Ciascun proprietario ha il diritto d'interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliono costruire. Il proprietario, che entro quindici giorni dalla interpellanza risponderà negativamente o non risponderà, perderà il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo potrà esigere dal condomino o dai condomini che rifabbricheranno l'indennizzo ai termini dell'art. 44, e nel valutare la indennità sarà tenuto conto del diritto al mutuo, che sarà conservato al condomino o ai condomini diligenti.

I proprietari dei piani superiori che eccedano l'altezza voluta dalle norme tecniche ed igieniche approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, saranno dai condomini indennizzati per la quota del suolo loro spettante il di cui valore sarà aumentato di un terzo, ed avranno il diritto al mutuo per costruire in altre aree nel territorio dello stesso comune.

Qualora i condomini del pianterreno e del piano elevabile, fino all'altezza consentita, o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenendo conto, nel determinare le indennità, del diritto al mutuo. Se in tale richiesta di sostituzione concorrono diversi condomini e non sia possibile, per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti si procederà al sorteggio fra i concorrenti.

Il pretore, sulla domanda d'un condomino, delegherà un notaio, il quale, previo avviso agli interessati, nell'ora e nel giorno dell'invito notificato per atto di ufficiale giudiziario, farà il sorteggio che designerà il condomino o i condomini che potranno ricostruire. Di tali operazioni sarà redatto verbale.

Colle stesse norme e colla stessa procedura del primo capoverso del presente articolo saranno regolati i rapporti dei comproprietari di una casa in comune.

(Approvato).

Art. 7.

Ferma restando, circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la disposizione contenuta nell'art. 43 della legge 9 luglio 1908, n. 445, richiamato dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, rimarrà soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti, fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

Sull'edificio stesso risorgeranno i diritti di usufrutto, uso ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati. In caso di conflitto giudicherà la magistratura speciale, di cui all'art. 25.

La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, nè delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari potranno sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

(Approvato).

Art. 8.

I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono ottenere il mutuo dal Consorzio, o dagli altri Istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per l'intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

(Approvato).

Art. 9.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui, ai sensi del n. 2, dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sarà commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ripa-

razioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sarà corrisposta dall'Istituto mutuante.

Il contributo sarà in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

(Approvato).

Art. 10.

Per i mutui concessi dal Consorzio il Governo provvederà affinché la quota del quarto di cui all'art. 13 del decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata: a) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in caso di riparazione anche dalla parte dell'edificio utilizzabile; b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purchè sufficiente; c) o dalla garanzia di un ente intermedio.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei comuni danneggiati.

Le Società predette godranno, oltre alle agevolazioni tributarie consentite dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 12 gennaio 1909, n. 12, e dal decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, anche di quelle consentite dalla legge sulle case popolari od economiche.

(Approvato).

Art. 12.

La succursale in Reggio Calabria della Sezione temporanea dell'Istituto Vittorio Emanuele III è costituita in ente autonomo, col titolo d'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. Ad essa è assegnato un capitale iniziale di lire 2,333,664.20 quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di mutui presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in detta provincia, sul patrimonio iniziale della Sezione in lire 6,000,000 e sulle annualità di contributo già versate dal tesoro dello Stato e dal Banco di Napoli.

Inoltre sulle 26 rate ancora da scadere a debito dello Stato e del Banco di Napoli, saranno annualmente versate al nuovo ente le quote spettantigli nella detta proporzione, rispettivamente in annue lire 220,157 e 33,023.55.

Il nuovo ente così costituito provvederà direttamente alle operazioni di mutuo già eseguite o da eseguire per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, e le norme in essa contenute, purchè ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso le norme e le forme saranno quelle della legge 12 gennaio 1909. Provvederà inoltre, nei limiti della propria disponibilità, ai mutui da concedersi ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 nella sola provincia di Reggio Calabria, secondo la citata legge 12 gennaio 1909 e le disposizioni della legge presente. Avrà infine facoltà di funzionare come ente intermedio presso il Consorzio, ai sensi del precedente articolo 10 ed anche presso qualunque altro istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto di cui al citato articolo. Gli avanzi dei contributi dell'Istituto di Reggio, secondo l'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, andranno a beneficio della sede del Credito agrario di Reggio Calabria.

Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto Istituto.

DE SETA ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA ENRICO. Non creda il Senato che io intenda turbare la commovente e bella unanimità della disamina di questo progetto di legge. Non sarà da parte mia che si udrà nè si potrà dire parola contraria ad esso.

Chi però avrà avuto l'opportunità di leggere questo progetto di legge (e dico così, perchè non prima di ieri esso ha potuto esser presentato, e con giusta urgenza viene oggi alla conoscenza del Senato), avrà visto come l'articolo 12 si trovi in esso, quasi incastonato, senza sufficiente ragione, ed opportunità.

Io non intendo affatto parlare nè del metodo tenuto, nè del merito; se cioè il nuovo Ente autonomo, creato col detto articolo, possa adempiere alle sue nuove funzioni, comprese quelle,

che aveva per i mutui dei terremoti precedenti 1905 e 1907. Intendo solo rivolgere una semplicissima domanda all'onor. ministro.

Se, in forza di detto articolo, si è disposto che la sezione temporanea sedente in Catanzaro per le tre provincie della Calabria abbia a distaccare una somma di lire 2,333,664.20, in favore del nuovo Ente autonomo di Reggio, oltre a lire 220,157 sul tributo annuo al tesoro nel rimborso dei mutui, ed oltre a lire 33,023.55 sul contributo del Banco di Napoli, vorrei domandare: dei 27 mutui che già la sezione unica temporanea si trova di aver fatto in precedenza, col disborso di lire 119,145.46, più le spese sostenute per far funzionare in Reggio l'Ente, che ora diventa autonomo, (e quando per un semplice padiglione fu mestieri spendere lire 20,000), a carico di chi saranno le relative somme?

Comprendo che la mia è una di quelle domande, per le quali non dubbia è la risposta. Ma, per quanto facile, la risposta ci deve essere, ed io non trovandola nella legge, mi limito a domandarla, sia all'egregio relatore, che all'egregio ministro; o sia in ultimo al consuetudinario rifugio del regolamento, per tutte le disposizioni, che non possono mettersi nella legge, perchè se ne deve evitare il rinvio.

Limitata così la mia modesta pretesa, faccio, meglio che ogni altro, sincero l'augurio, che queste nuove disposizioni legislative possano efficacemente contribuire alla risurrezione di quelle due sventurate città; ciò che è nei voti e nelle aspirazioni di tutti. (*Approvazioni*).

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Neppure io desidero addentrarmi nelle questioni che molto cautamente e nobilmente sfugge l'onorevole senatore De Seta.

Ma la sua domanda contiene altresì la risposta: le operazioni fatte dalla succursale di Reggio prima di questa separazione, dovranno stare a carico del nuovo Istituto autonomo di Reggio e il regolamento provvederà. (*Approvazioni*).

DE SETA ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA ENRICO. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio per la sua cortese risposta e me ne dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 12, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 13.

Il Governo ha facoltà di coordinare le disposizioni della presente legge con quelle della legge 25 giugno 1906, n. 255, della legge 9 luglio 1908, n. 445, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del decreto-legge 3 agosto 1909, n. 595 e del decreto-legge 16 agosto 1909, n. 614.

(Approvato).

Art. 14.

Le norme tecniche ed igieniche per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici pubblici e privati, approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono estese ai comuni di Librizzi, Montagna Reale, Naso, Oliveri, Patti, Raccuia, S. Pietro sopra Patti, S. Angelo di Brolo ed Ucria.

(Approvato).

CAPO II.

Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto.

Art. 15.

Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parte di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore, dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici.

Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombrò, eseguito ai sensi del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprietà di un ente denominato « Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto ».

Nel caso di condominio o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario, basterà ad escludere il passaggio della proprietà

dell'area o del fabbricato all'Unione, purchè egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.

(Approvato).

Art. 16.

All'Unione messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che, dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiamo entro due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiamo completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione messinese, dal magistrato di cui all'art. 25.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.

(Approvato).

Art. 17.

Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di volere provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennità, tutti i loro diritti passeranno all'Unione.

Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario basterà ad escludere il passaggio all'Unione del diritto all'indennità per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

(Approvato).

Art. 18.

L'Unione ha per oggetto:

1° Di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree di sua proprietà o su quelle che potrà acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore;

2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'art. 1° della presente legge, mutui estingui-

bili per metà dallo Stato a norma dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

3° di riscuotere le indennità dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente;

4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sarà stabilito dallo statuto;

5° di emettere carature a norma dell'articolo 20;

6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli aventi diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva;

7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ricostruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annuali, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

L'Unione avrà inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto Reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1908, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.

(Approvato).

Art. 19.

L'Unione messinese sarà amministrata da un Consiglio composto di nove membri, dei quali tre nominati dal Governo, uno dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale di Messina e tre eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

Il presidente sarà nominato tra i consiglieri con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 20.

Il patrimonio dell'Unione è costituito dal valore delle aree con l'inerte diritto al mutuo, dagli edifici di cui agli articoli 15 e 16 e dall'indennità di espropriazione di cui all'art. 17.

L'Unione messinese emetterà carature di lire 25 ciascuna per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici che sorgevano sulle aree passate in sua proprietà a termini degli articoli 15 e 16 e di quelli in ordine ai quali ha acquistato il diritto all'indennità di cui all'art. 18: valore che sarà determinato a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Il valore delle costruzioni rimaste sulle aree passate in proprietà dell'Unione, od eventualmente eseguite sulle medesime, non dà diritto ad un maggior numero di carature.

Le carature saranno attribuite nella misura dei nove decimi del valore di esse ai singoli proprietari od ai loro eredi, in ragione del valore delle rispettive proprietà determinato come sopra e diminuito di un decimo. Non saranno calcolate le frazioni non superiori a lire 12.50; quelle superiori a tale somma daranno diritto ad una caratura intera.

Il rimanente decimo del valore delle carature emesse sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento.

Le carature saranno nominative e non potranno essere vincolate, nè alienate se non dopo un triennio dalla loro assegnazione.

(Approvato).

Art. 21.

Ai proprietari, agli enfiteuti e direttari di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, saranno assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti di un decimo, libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione e salva la ripartizione di esse a norma di legge.

Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari ed i creditori di canoni, censi e livelli potranno far valere le loro ragioni ed ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto di cui al terzo comma dell'art. 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

A decorrere dalla data di costituzione dell'Unione messinese e per un quinquennio, lo Stato verserà all'Unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sarà fissata annualmente per Regio decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potrà essere superiore alle lire trentamila annue.

(Approvato).

Art. 23.

L'Unione messinese potrà essere messa in liquidazione con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, e con le norme da stabilirsi nel decreto stesso.

(Approvato).

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge potranno essere estese con Regi decreti, anche ad altri dei comuni indicati nel decreto Reale di cui all'art. 1.

(Approvato).

CAPO III.

Magistrature speciali.

Art. 25.

Salva per l'attribuzione dei possessi immobiliari la competenza delle Commissioni istituite col Regio decreto del 13 gennaio 1909, n. 13, e salva la competenza dei collegi arbitrali di cui all'art. 47 successivo, relativamente alla determinazione della indennità per l'espropriazioni, la cognizione di tutte le questioni, che potranno sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 è deferita temporaneamente a tre collegi speciali, aventi sede rispettivamente a Messina, Reggio Calabria e Palmi.

I collegi eserciteranno la loro giurisdizione: il primo nella provincia di Messina, il secondo nei circondari di Reggio Calabria e di Gerace, il terzo nel circondario di Palmi e nella provincia di Catanzaro.

Il collegio residente a Messina giudicherà anche delle questioni attinenti all'attribuzione

e ripartizione delle carature da parte dell'Unione messinese fra gli aventi diritto.

Il collegio stesso e gli altri due sopraindicati giudicheranno poi delle questioni attinenti all'attribuzione ed alla ripartizione delle carature da parte delle altre Unioni di proprietari che potranno essere istituite ai sensi dell'art. 24.

(Approvato).

Art. 26.

I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti Reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.

A ciascuno dei componenti il collegio sarà dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.

Con decreto Reale il numero dei collegi potrà essere aumentato o ridotto, modificando ove occorra, le relative giurisdizioni.

(Approvato).

Art. 27.

Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non ecceda le lire 5000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi a collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina l'altro a Reggio Calabria e composti di due magistrati di Corte di appello nominati per decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e di un ingegnere capo del Genio civile, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Anche ai componenti questo collegio sarà dato un supplente nominato come sopra.

Il collegio di appello residente a Messina eserciterà la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.

(Approvato).

Art. 28.

Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale e quelle di secondo grado a sentenze di Corte di appello.

Dai mezzi straordinari d'impugnativa delle sentenze stesse è escluso il ricorso per Cassazione.

(Approvato).

Art. 29.

I collegi di cui agli articoli precedenti hanno facoltà di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori, o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio.

Quando il collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, avrà facoltà di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta.

Il collegio fisserà un termine brevissimo entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione, la quale potrà essere anche verbale.

L'ufficio di segretario dei collegi sarà esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie.

(Approvato).

Art. 30.

Ferme restando le norme in vigore per il gratuito patrocinio, tutti gli atti del procedimento avanti ai collegi speciali, e tutti i provvedimenti di qualunque natura da essi emanati, comprese le relative copie da rilasciarsi alle parti, nonchè gli atti, scritti, e documenti che venissero prodotti dalle parti ai collegi saranno stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta.

Con Regi decreti sarà stabilito quant'altro occorra per il funzionamento dei collegi e sarà fissato il giorno in cui cesseranno di funzionare.

(Approvato).

TITOLO II.

CAPO I.

Aree e baracche.

Art. 31.

I terreni espropriati dallo Stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908

sono ceduti ai rispettivi comuni, fermi gli impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima della pubblicazione della presente legge. Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data sarà riscosso dai comuni.

I canoni per le occupazioni temporanee di aree espropriate dallo Stato e passate in proprietà dei comuni saranno a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Non saranno ceduti ai comuni quei terreni che potranno occorrere allo Stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere o servizi pubblici. Lo Stato inoltre potrà, per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni già ceduti quando non siano ancora stati utilizzati. Qualora però i terreni siano già stati dai comuni temporaneamente concessi, l'eventuale onere per la revoca della concessione sarà a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 32.

Tutti i diritti spettanti allo Stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai comuni, i quali riscuoteranno i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo Stato a decorrere dalla data stabilita al primo capoverso dell'articolo precedente. Lo Stato conserva però sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorreranno per le proprie esigenze o per provvedere ad opere o servizi pubblici.

(Approvato).

Art. 33.

Le baracche costruite a spese dello Stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti sono ceduti ai rispettivi comuni, ai quali spetta di riscuotere i canoni, che saranno determinati, sentito il genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati, e della qualità e dell'ampiezza della baracca, e che saranno pagati da tutti gli utenti a partire dal 1° gennaio 1911.

Parimenti sono ceduti ai comuni le baracche ed i padiglioni per ricovero personale costruiti o donati da Governi esteri o da comitati, e consegnati allo Stato senza alcuna espressa destinazione. I canoni per l'uso di tali baracche e padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla Congregazione di carità del Comune.

Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo Stato crederà di riservare per propri usi o per abitazione dei propri funzionari.

Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti per quanto riguarda il diritto dello Stato di ottenerne la retrocessione o di disporre per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici.

Sono anche cedute ai comuni le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907 e che non siano già state alienate. Per l'uso di esse i comuni avranno diritto d'imporre un canone secondo i criteri su accennati.

(Approvato).

Art. 34.

Il pagamento delle indennità occorrenti per l'eventuale proroga dell'occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprietà dei comuni per effetto dell'articolo precedente, resta a carico di questi.

(Approvato).

Art. 35.

I comuni avranno facoltà di alienare i terreni espropriati dallo Stato, ceduti loro a norma dell'articolo 31, come pure di cambiare in qualsiasi modo la loro destinazione. L'alienazione, ottenuto il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, dovrà essere fatta a norma dell'articolo 183 della legge comunale e provinciale, testo unico (approvato con regio decreto 21 maggio 1908; n. 269) ed alla stipulazione dei relativi contratti dovrà sempre intervenire un rappresentante dell'intendenza di finanza.

Avranno altresì la facoltà di concederli in enfiteusi a scopo edilizio. Il diritto di affranca-

zione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica.

Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 31, dovrà essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 36.

I comuni, prima di fare concessioni temporanee di aree espropriate e passate in loro proprietà o di aree occupate temporaneamente e ad essi consegnate, dovranno ottenere il nulla osta del Genio civile nei riguardi dell'interesse dello Stato.

(Approvato).

Art. 37.

Gli attuali concessionari dei terreni espropriati dallo Stato, se nell'atto di concessione fu loro accordata la facoltà di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conserveranno, sempre quando non si oppongano motivi di interesse pubblico. In caso di divergenza fra comuni e concessionari decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area.

(Approvato).

Art. 38.

Effettuata la cessione ai rispettivi comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni di cui agli articoli 31 e 33 saranno di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale:

a) la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;

b) le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.

Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente i cinque anni, nonchè tutti i provvedimenti ad esse relativi, dovranno sempre essere autorizzati dal Consiglio comunale, e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto reale 18 aprile 1909, n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

Piani regolatori - Espropriazioni ed opere pubbliche.

Art. 39.

I comuni, indicati nell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo.

I mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e lo Stato contribuirà per la metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.

All'atto dell'approvazione del piano o con successivo Regio decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tale limite potranno essere contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

È abrogato il termine di cinque anni, posto dall'articolo 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la formazione dei piani regolatori o d'ampliamento.

(Approvato).

Art. 40.

Contro i decreti reali che approvano i piani regolatori nei comuni di cui all'articolo precedente non è ammesso alcun gravame.

(Approvato).

Art. 41.

Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-11 sarà iscritta la somma di lire 450,000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello Stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente.

Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le lire 450,000 annue.

La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

(Approvato).

Art. 42.

La parte straordinaria del bilancio dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e d'ampliamento dovrà essere approvata anche dal Ministero dell'interno: e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità, dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

La predetta disposizione potrà con decreto Reale essere estesa ad altri comuni di cui al primo comma dell'art. 39.

(Approvato).

Art. 43.

Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 o con gli altri successivi potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

Tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa del primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa si sia provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

(Approvato).

Art. 44.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2350, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformità degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del comune.

(Approvato).

Art. 45.

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.

Trascorso questo termine, il proprietario avrà diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal comune le indennità dovute gli a norma dell'articolo precedente.

Il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito o immediatamente o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.

Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

(Approvato).

Art. 46.

Le indennità per le espropriazioni, nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, eseguite dallo Stato e dalle Amministrazioni provinciali e comunali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei comuni stessi, e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonché quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati ed all'ampliamento degli esistenti, nelle località indicate all'art. 2 del Regio decreto 15 luglio 1909, numero 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli abitati in Calabria e nella provincia di Messina, previsti dalla legge 9 luglio 1908, numero 445, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente art. 44.

Le stesse norme indicate nell'art. 44 saranno applicabili alle espropriazioni già fatte dallo Stato, qualora l'indennità non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4 delle legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del Regio decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'art. 3 del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'art. 4 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.

(Approvato).

Art. 47.

Qualora i proprietari espropriati non accettino l'indennità loro offerta ai sensi degli articoli 44 e 46, questa sarà fissata dai collegi arbitrali istituiti con il decreto Reale 25 novembre 1909, n. 756.

Il magistrato Presidente di ciascuno di tali collegi sarà nominato dal ministro guardasigilli; e le nomine degli altri due membri dovranno essere rinnovate in seguito alla pubblicazione della presente legge.

La procedura innanzi al Collegio arbitrale sarà quella determinata dal Regio decreto 24 marzo 1910, n. 158.

(Approvato).

Art. 48.

Nei comuni ai quali non si estende la giurisdizione dei Collegi arbitrali, di cui all'articolo precedente, la determinazione delle indennità offerte e non accettate sarà inappellabilmente fatta da Collegi arbitrali composti da tre membri di cui uno nominato dalla Deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante; il terzo membro sarà un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo. La presidenza del Collegio sarà assunta dal magistrato. La procedura sarà quella stabilita dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 49.

In aggiunta alle somme disponibili nei porti di Messina e di Reggio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e alla tabella di riparto approvata con decreto ministeriale del 29 aprile 1908 è autorizzata:

a) la spesa di lire 9,500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore già approvato;

b) la spesa di lire 1,500,000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.

Gli enti interessati nei due porti sopradetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo Stato a termini della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Dalla data di tale pubblicazione gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dalla presente legge e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.

Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910-11 fissato in lire 1,000,000; ed in lire 3,000,000 quelli per gli esercizi 1911-912 e 1912-913. Lo

stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) avrà principio dall'esercizio 1912-913, e sarà di lire 500,000. Gli stanziamenti successivi saranno per ambedue i lavori fatti secondo il bisogno.

Per le espropriazioni da eseguirsi per la sistemazione del porto di Messina sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 della presente legge.

Il termine di tre anni decorrerà dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato dei lavori debitamente approvato.

(Approvato).

Art. 50.

Cessano di far parte degli immobili assegnati al Ministero della guerra e saranno, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al Ministero dei lavori pubblici, ed all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i seguenti immobili:

a) la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono;

b) la piazza d'armi di Terranova pure in Messina con il bastione denominato don Blasco e la tettoia ad esso attigua;

c) le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di S. Ranieri limitatamente però alle parti che al presente sono in uso all'Amministrazione della guerra.

Il trasferimento degli immobili, di cui sopra, sarà regolato con le modalità che verranno stabilite di comune accordo fra le amministrazioni interessate.

Gli immobili saranno dal Ministero della guerra riconsegnati al demanio nello stato in cui si trovano completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'Amministrazione della guerra, la quale avrà però facoltà di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche, che si trovano nei terreni che abbandona.

(Approvato).

Art. 51.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria, e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata una prima assegnazione di

lire 14,500,000, da ripartirsi in sei rate di cui due di lire 2,000,000, per gli esercizi 1910-11 e 1911-12, tre di lire 2,500,000, per gli esercizi 1912-13, 1913-14 e 1914-15 e l'ultima di lire 3,000,000, per l'esercizio 1915-16.

Sulla detta somma saranno prelevate lire 1,500,000 e lire 250,000 d'assegnare rispettivamente al bilancio del Ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro; nonchè i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nell'allegata tabella A che forma parte integrante della presente legge.

La residua somma sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 52.

Il fondo di lire 5,000,000, autorizzato con l'art. 16 della legge 5 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di lire 500,000, e destinato:

1° al pagamento degli impegni, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risulteranno assunti ai sensi dell'articolo citato;

2° ai sussidi che verranno accordati per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909;

3° ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1906, n. 170.

La nuova assegnazione di lire 500,000 sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi a cominciare da quello 1911-12 in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi per effetto del citato art. 16.

(Approvato).

Art. 53.

Alle permutate di aree dello Stato, di valore anche superiore alle lire 100,000, con aree di

proprietà dei comuni, indicati nel Regio decreto di cui all'articolo primo della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 12 dicembre 1908, n. 783.

Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello Stato, saranno cedute dai comuni stessi gratuitamente in quanto trovino un corrispettivo nelle aree passate in proprietà dei comuni agli effetti dell'art. 31 della presente legge.

(Approvato).

Art. 54.

Pel ripristino delle linee tramviarie urbane ed extra-urbane di Messina, nonchè per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella e della Giostra, il Governo, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a lire 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1903, n. 444 per le tramvie extra-urbane.

Uguale sovvenzione potrà essere accordata per l'impianto di una tramvia urbana nella città di Reggio Calabria dal confine settentrionale a quello meridionale del comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.

La relativa spesa verrà prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma del citato art. 18 della legge 12 luglio 1903.

(Approvato).

Art. 55.

L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 56.

Le spese da parte dei comuni per l'esecuzione dei piani regolatori debitamente approvati, per la costruzione dei pubblici uffici edifici, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 sono dichiarate obbligatorie e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

(Approvato).

Art. 57.

A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale pei terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, nonchè per qualsiasi altra opera da eseguirsi nelle provincie suddette in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di lire 40,000, saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sostituendo all'ispettore compartimentale l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile.

(Approvato).

Art. 58.

Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonchè per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, è aumentato il ruolo organico del Real corpo del Genio civile, il quale rimane stabilito, dal 1º luglio 1910, in conformità della tabella *B* annessa alla presente legge.

La spesa di lire 289,100, all'uopo occorrente, sarà prelevata in parte dei fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopradette.

Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agl'ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temperaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

(Approvato).

Art. 59.

Gli uffici del Genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quelle di Messina, saranno costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella *C* allegata alla presente legge.

Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto Reale.

Al personale di cui nella tabella *C* sarà ag-

giunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

(Approvato).

Art. 60.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti d'ingegnere allievo del Genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle Regie scuole di applicazione, negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali:

1º non abbiano superato il trentesimo anno di età;

2º siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea;

Il limite di età, di cui al precedente n. 1, è portato a 35 anni per i laureati nelle scuole e istituti predetti che si trovino a prestare servizio in qualità di ingegneri o aiutanti provvisori negli uffici del Genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.

(Approvato).

Art. 61.

Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522 sono estese all'Unione Messinese ed agli enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel Regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto reale, e lo Stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

(Approvato).

Art. 62.

In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, il ministro del tesoro fornirà all'Amministra-

zione delle ferrovie dello Stato, che la iscriverà nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 25 milioni, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi, occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto. Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno fra le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.

La indicata somma di lire 25 milioni verrà iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-910, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio 1910-11 ad un apposito capitolo con la denominazione « Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

(Approvato).

Art. 63.

È classificata fra le strade nazionali ed aggiunta all'elenco approvato con Regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, con effetto dal 1° gennaio 1911, la strada provinciale n. 53 della legge 30 maggio 1875, n. 2521, da Capo di Orlando per Santa Domenica a Randazzo, nelle provincie di Messina e di Catania.

A tale strada verrà assegnato il numero che risulterà spettarle da una nuova numerazione delle strade nazionali del Regno, da farsi con Regio decreto.

(Approvato).

TITOLO III.

Provvedimenti tributari e disposizioni generali.

Art. 64.

Parte delle aree demaniali che risulteranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e della ferrovia sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261.

(Approvato).

Art. 65.

Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sorgeranno in apposita zona, secondo il piano che all'uopo verrà presentato dai municipi di Messina, di Reggio e di Villa San Giovanni all'approvazione del Governo, oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolzze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli.

La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio consumo.

In tutti i comuni indicati dal Regio decreto, di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 483, è prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 22.

(Approvato).

Art. 66.

Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti e destinate al servizio interno del porto di Messina, non sono sottoposte al dazio di confine stabilito dalla voce n. 183 della vigente tariffa doganale. Però se queste navi siano poi destinate al servizio interno di altri porti del Regno verranno sottoposte al pagamento di tale dazio, se non siano trascorsi cinque anni dalla data della loro trasformazione.

Per le navi che abbiano pagate in altro dei

porti del Regno le tasse di ancoraggio, valevoli per trenta giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nei porti di Messina e di Reggio.

(Approvato).

Art. 67.

La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabbricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo la pubblicazione di questa legge, e ad aree fabbricabili nei comuni della provincia di Messina e delle Calabrie danneggiati dai terremoti 1905, 1907 e 1908, è ridotta a un quinto della misura normale.

Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti fra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi.

La riduzione è limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni dalla pubblicazione di questa legge.

(Approvato).

Art. 68.

L'acquirente che, nel termine di tre anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente Ufficio del registro, di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sarà tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa pagata in misura ridotta come all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 69.

La riduzione di cui all'art. 67 è estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di lire 2; alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.

La stessa riduzione è estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui all'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trat-

tandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

Non è ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.

(Approvato).

Art. 70.

I decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni stabili compresi nell'area dei piani regolatori dei comuni danneggiati, saranno registrati colla tassa fissa di lire 1.20 e trascritti all'ufficio delle ipoteche colla tassa fissa di lire 2.

Tutti gli atti preparatori e complementari del procedimento di espropriazione, compresi i certificati ipotecari e gli atti e documenti che occorrono agli espropriati per la riscossione del prezzo, eccezione fatta degli atti giudiziari per opposizione alla perizia amministrativa, sono esenti dalle tasse di bollo.

Per le relative volture catastali è dovuto il diritto fisso di lira 1 per ciascun decreto di espropriazione.

(Approvato).

Art. 71.

Le tasse sulle successioni di persone perite nel disastro del 28 dicembre 1908, o per effetto di lesioni riportate in tale disastro, è ridotta alla metà di quella che sarebbe dovuta in base, alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 1902- numero 25, allegato C, se il valore netto dell'asse ereditario non superi le lire 10,000 e sia devoluto a discendenti in linea retta, che abbiano domicilio o residenza stabile nei comuni colpiti dal disastro.

(Approvato).

Art. 72.

I benefici accordati da questa legge non derogano agli altri privilegi di tassa sanciti dalle leggi precedenti, in quanto siano più favorevoli ai contribuenti, ma non potranno cumularsi con i medesimi.

(Approvato).

Art. 73.

L'amministrazione provinciale di Messina è autorizzata a concedere un'indennità per una volta tanto pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento.

L'istessa facoltà è accordata all'amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio.

L'amministrazione comunale di Messina è autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennità per una volta tanto non eccedente i dodici dodicesimi del rispettivo stipendio annuale; quella di Reggio Calabria una indennità pari a dieci dodicesimi; quelle dei comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un'indennità pari a otto dodicesimi; quelle infine dei comuni dove il danno non è minore del trenta per cento un'indennità pari a quattro dodicesimi.

Le suddette indennità saranno rimborsate sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

Sarà tenuto conto per tutti di qualsiasi somma che a tale titolo sia stata già eventualmente concessa sui detti proventi dal 1° gennaio 1909.

(Approvato).

Art. 74.

Nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi Regi decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58, e con la limitazione di cui nei suddetti decreti, è esteso fino al 31 dicembre 1913.

Le sovrimposte condonate saranno iscritte

nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle provincie e ai comuni sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

(Approvato).

Art. 75.

Nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre la concessione dei mutui ipotecari saranno accordate sui proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni o ricostruzione delle sedi o dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi delle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere coi loro mezzi ordinarii far fronte alle relative spese.

Parimenti sui proventi medesimi sarà attribuito alle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria pel pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifici un contributo annuo dal 1 gennaio 1910 a tutto il 1913 di lire 80,000 a Messina e di lire 40,000 a Reggio.

(Approvato).

Art. 76.

Al fascio agrumario di Messina, che dovrà costruire sulla zona industriale già concessagli sono estesi anco i benefici della legge 27 febbraio 1908, n. 89 sulle case popolari ed economiche.

(Approvato).

Art. 77.

La facoltà accordata dal Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 26 dicembre 1909, n. 791, è prorogata fino al 31 dicembre 1910.

(Approvato).

TABELLA A.

a) sul bilancio dei lavori pubblici:	
1° Ricostruzione dei locali ad uso della Regia scuola pratica di agricoltura di Messina in S. Placido Calonerò L.	350,000
2° Costruzione dei locali della Regia scuola industriale di Reggio Calabria »	325,000
3° Costruzione dei locali per la scuola d'arti e mestieri di Cotrone »	40,000
4° Boa di ormeggio a Marina di Patti »	20,000
5° Costruzione dei locali per la scuola professionale di disegno di Fuscaldo »	50,000
6° Boa di ormeggio a Bagnara Calabria »	20,000
7° Opere di bonifica dei laghetti di Ganzirri e di Faro, in provincia di Messina che vengono classificate in 1 ^a categoria agli effetti della legge 22 marzo 1900, n. 195 »	500,000
8° Boa di ormeggio a Gerace Marina »	20,000
	<u>L. 1,325,000</u>
b) sul bilancio dell'istruzione:	
1° Restauro e conservazione di monumenti, ruderi ed oggetti d'arte che offrano speciale interesse storico ed artistico nella città di Messina, Reggio ed altri paesi danneggiati dal terremoto del 1908 »	<u>400,000</u>
c) sul bilancio dell'agricoltura:	
1° Sovvenzione straordinaria alla Regia scuola industriale di Messina per porla in condizioni di regolare funzionamento . . . »	200,000
2° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola industriale di Catanzaro »	120,000
3° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola di agricoltura di Catanzaro »	30,000
	<u>L. 350,000</u>
d) sul bilancio del Ministero dell'interno:	
1° Maggiori spese occorrenti in seguito al terremoto per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, autorizzato dalla legge 9 maggio 1907, n. 260 »	<u>200,000</u>

TABELLA B.

Ruolo organico del Regio Corpo del Genio civile.

GRADO	Numero	Stipendio		Totale
		individuale	per classe	
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore	1	12,000	12,000	2,783,000
Presidenti di Sezione	3	11,000	33,000	
Ispettori superiori di 1ª classe	13	10,000	130,000	
Id. di 2ª classe	14	9,000	126,000	
Ingegneri capi di 1ª classe	43	7,000	301,000	
Id. di 2ª classe	38	6,000	228,000	
Ingegneri di 1ª classe	150	5,000	750,000	
Id. di 2ª classe	140	4,200	588,000	
Id. di 3ª classe	125	3,600	450,000	
Ingegneri allievi	55	3,000	165,000	
	582			
Personale tecnico di 2ª categoria.				
Aiutanti principali di 1ª classe	95	4,000	380,000	2,092,500
Id. di 2ª classe	125	3,500	437,500	
Aiutanti di 1ª classe	215	3,000	645,000	
Id. di 2ª classe	180	2,500	450,000	
Id. di 3ª classe	90	2,000	180,000	
	705			
Personale d'ordine.				
Archivisti di 1ª classe	26	3,500	91,000	655,500
Id. di 2ª classe	27	3,000	81,000	
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	83	2,500	207,500	
Id. di 2ª classe	81	2,000	162,000	
Id. di 3ª classe	76	1,500	114,000	
	293			
Personale subalterno.				
Uscieri di 1ª classe	80	1,400	112,000	235,700
Id. di 2ª classe	71	1,200	85,200	
Id. di 3ª classe	35	1,100	38,500	
	186			
Totale generale	1,766			5,766,700

TABELLA C.

	Numero delle Sezioni	Personale addetto		
		Ingegneri Capi	Ingegneri di classe	Ingegneri allievi ed aiutanti
Uffici del Genio civile pei servizi ordinari.				
Catanzaro (Servizio generale)	8	1	8	24
Catanzaro (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Cosenza (Servizio generale) (1)	10	1	10	30
Cosenza (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Reggio Calabria (Servizio generale)	5	1	5	15
Reggio Calabria (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Messina (Servizio generale)	8	1	8	24
Uffici speciali per il servizio del terremoto.				
Catanzaro	4	1	4	15
Reggio Calabria	7	1	7	22
Messina	8	1	8	24
	68	10	68	208

(1) Una delle sezioni distaccata al servizio pel terremoto.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

BUSCEMI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSCEMI, *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per fare osservare che all'art. 21 di questo disegno di legge è incorso un errore materiale di stampa.

Infatti alla prima riga là dove si dice: « direttori di edifici », bisogna leggere « direttari ».

Prego l'onor. signor Presidente di voler provvedere a che questo errore sia corretto.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'errore di stampa opportunamente rilevato dall'onor. relatore, era stato già notato anche dal Governo, il quale si associa alla preghiera fatta dall'onor. Buscemi, che l'onor. Presidente del Senato voglia provvedere alla necessaria correzione.

PRESIDENTE. Provvederò a che l'errore di stampa rilevato dall'onorevole relatore e dal Presidente del Consiglio sia corretto. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali e acquisto di documenti storici riguardanti le origini ed il risorgimento nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cavalli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909 » (N. 334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 334).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo quindi alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1,400,000 per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910, e per riparare le case danneggiate nei comuni stessi, o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-10, e per lire 700,000 nell'esercizio 1910-11.

Dei comuni predetti sarà compilato apposito elenco da approvarsi con Regio decreto.

Sul detto fondo di lire 1,400,000 saranno pure prelevate le somme necessarie:

a) per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto;

b) per sussidiare, nella proporzione del 50 per cento, i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei comuni sovra indicati. Il sussidio sarà corrisposto anche per l'acquisto di altri edifici in sostituzione di quelli danneggiati.

(Approvato).

Art. 2.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici danneggiati o distrutti dal terremoto 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e di Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, potranno essere consentiti ai privati dalle Casse di risparmio dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, nonchè dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli col proprio

fondo di riserva, mutui ipotecari; i quali non potranno avere durata maggiore di trent'anni, e saranno rimborsati col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse non superiore al 4 per cento e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentata di un decimo per tenere sollevato l'Istituto mutuante dalle eventuali perdite.

A questi mutui sono applicabili le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e degli articoli 48 a 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il contributo dello Stato sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'art. 3 della legge medesima, escluso l'ultimo comma, nonché le disposizioni dei Regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255 e 3 agosto 1909, n. 600.

I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dall'Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata-chilometro ed il relativo importo sarà iscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

(Approvato).

Art. 4.

Nei comuni danneggiati dal terremoto indicati nel Regio decreto di cui all'art. 1 è sospesa la riscossione della 3^a, 4^a, 5^a e 6^a rata dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910.

Durante la sospensione dell'imposta si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate della imposta e della sovrimposta

sospesa e non compresa negli sgravi saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle province di Avellino e di Potenza, ai comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, ed ai Comuni di cui all'art. 1, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 7 giugno 1910 è accordata la esenzione dall'imposta fabbricati per 10 anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o abitazione.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni indicati nell'art. 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino al 6 giugno 1910.

Le quote di sovrainposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale saranno ripartite col carico dei relativi interessi in ventiquattro rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1912 al 1915.

(Approvato).

Art. 6.

I comuni di cui all'articolo 1^o, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento,

col concorso dello Stato che pagherà la metà degli interessi.

(Approvato).

Art. 7.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge, saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

(Approvato).

Art. 8.

È autorizzata la spesa non superiore a lire 200,000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili ai suddetti comuni e il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato a fare il servizio dei mutui a senso dell'art. 2 della legge medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui due disegni di legge per « Concessione di pensione agli eredi del prof. Camillo Ghelli » e « Pensione vitalizia alla vedova del prof. P. R. Troiano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Maragliano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come mae-

stri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12, e la legge 26 dicembre 1909, n. 791;

Veduto l'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante lo stanziamento di un fondo per indennità ai maestri di scuole rurali e obbligatorie non classificate residenti in luoghi particolarmente disagiati;

Considerato che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, sono da ritenersi residenze disagiate tutti i comuni colpiti dal terremoto indicati nell'elenco compilato a norma dell'art. 1 della citata legge 12 gennaio 1909;

Veduto il voto espresso dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno, istituita con l'art. 73 della citata legge 15 luglio 1906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati come maestri rurali, per gli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, i maestri di tutti i comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; e ciò fino a contraria disposizione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE

SONNINO.

DANEO.

V. — *Il Guardasigilli*
SCIALOJA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio alla scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nelle Università ed Istituti rispettivi per giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto » (N. 297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nelle Università ed Istituti rispettivi per giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto ».

Si dà lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, è convertito in legge.

Regio decreto n. 80 del 30 gennaio 1910 che istituisce borse di studio per giovani iscritti nelle Università e Istituti rispettivi appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1910, n. 59).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 791;

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduto il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 595;

Veduta la legge 28 maggio 1903, n. 224;

Veduto il regolamento 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il Nostro decreto 7 febbraio 1909, n. 107;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle quote dei maggiori proventi delle tasse scolastiche spettanti alle Università e Istituti superiori i Consigli accademici potranno istituire, per l'anno scolastico 1909-910, borse di studio a sussidio di giovani iscritti nelle Università o Istituti rispettivi, ed appartenenti a famiglie dei comuni di cui nell'elenco annesso al succitato Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 595, danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Le norme per il conferimento delle borse predette saranno deliberate dai Consigli accademici ed approvate dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE

SONNINO.

DANEO.

V. — *Il Guardasigilli*
SCIALOJA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

«Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Mariotti Giovanni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma;

Proroga delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti concessioni di mutui per edifici scolastici;

Conversione in scuole Regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale degli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Domando alla cortesia del Senato che voglia dichiarare d'urgenza i primi due disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi disegni di legge.

Quanto all'urgenza, devo osservare che, secondo il nuovo regolamento, occorrerebbe una votazione a scrutinio segreto. Domando perciò all'onor. ministro se creda di convertire la sua domanda in raccomandazione per la sollecita discussione del progetto.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Converto la mia domanda d'urgenza in raccomandazione al Senato di voler sollecitare l'esame di questi disegni di legge.

PRESIDENTE. I disegni di legge seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta, e per la nomina del direttore degli Uffici di Questura. Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 309).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Onorevoli colleghi, permetteté che anche quest'anno la mia poco autorevole voce si faccia udire nella discussione del bilancio delle finanze, per dire qualche cosa intorno alla formazione del nuovo catasto. *Vox clamantis in deserto*. Non chiamo deserto il Senato, chiamo deserto, quella landa sconfinata senza oasi, senza ombra di verde, in cui il nuovo catasto si trascina da 24 anni.

Non crediate, onorevoli colleghi, che io voglia fare un lungo discorso.

Dopo aver veduto con soddisfazione che nel nuovo bilancio sono assegnati maggiori fondi pel personale catastale, che andava disertando; e per l'esecuzione dei lavori, che procedevano tanto lentamente, io mi limiterò a fare al ministro, che è salito or ora al potere, salutato dalle generali simpatie, una interrogazione ed una raccomandazione.

Incomincerò dall'interrogazione.

Nella seduta del 13 giugno 1906, quando si discusse la riduzione del 30 per cento sull'imposta delle provincie meridionali e delle isole, io ebbi l'onore di presentare al Senato, insieme ai colleghi Colonna Fabrizio e Morandi, un ordine del giorno che suonava in questi termini:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro l'anno 1907 un disegno di legge che determini le norme ed i giusti criteri da osservarsi nell'ordine e nella distribuzione dei lavori catastali nelle 28 provincie non accelerate e non comprese nella riduzione del 30 per cento, ordinando che vengano utilizzate le mappe geometriche di quelle provincie che le posseggono e adottati i metodi più spediti, affinché le dette 28 provincie partecipino il più presto possibile ai benefici del riordinamento della imposta fondiaria sanzionato dalla legge 1° marzo 1886 ».

Nella discussione del bilancio delle finanze, avvenuta l'anno scorso, io rammentai quest'ordine del giorno e torno a rammentarlo ancora oggi.

Esso non fu accettato dai ministri come individui, ma come Governo.

Ciò nondimeno la legge, invocata da quest'ordine del giorno, non venne mai presentata, sebbene esso contenesse un voto esplicito del Senato che chiudeva una importante discussione sull'argomento, e in qualche modo fosse quasi, stando al rito parlamentare, una condizione per l'approvazione della legge.

La necessità e l'opportunità della legge richiesta, per me, non è cessata, anzi esiste ancora per molte ragioni, delle quali accennerò soltanto le principali.

La legge del 1886 non diceva che si avessero ad eseguire le mappe catastali prima di tutto e avanti tutto nelle provincie che ne erano

sfornite. Ed invece oggi, a quanto mi viene assicurato, è stata adottata la massima di non fare i lavori in nessun compartimento prima che siano compiute tutte le mappe nei compartimenti che non le hanno. Questo vuol dire che le altre provincie sono messe, non dirò al bando, ma assolutamente in coda alle altre.

Inoltre la legge del 1886 dichiara e stabilisce che, ove vi sono mappe buone e servibili, debbano utilizzarsi. Or bene, questa disposizione della legge dovrebbe essere osservata rigorosamente. Da atti ufficiali e pubblici risulta che 8 milioni di ettari sono già forniti di buone mappe e che, utilizzando questi otto milioni di ettari, si farebbe il risparmio di 48 milioni. Oltre poi al risparmio di danaro, si farebbe un risparmio anche più prezioso, quello del tempo.

Ora, le provincie che chiedono l'acceleramento, a quanto mi si dice, pretendono sempre mappe nuove, anche quando sono fornite di mappe buone e servibili. Dunque è necessario *a priori* di dichiarare, di fissare quali siano le mappe servibili. E quando una delle provincie privilegiate viene a chiedere l'acceleramento, se le mappe sono state già giudicate e riconosciute buone e servibili, ai sensi della legge del 1886, non si dovrebbe ammettere discussione, ma si dovrebbe dire: a voi può essere concesso l'acceleramento, ma a condizione che riconosciate buone e siano conservate le mappe che avete.

Dunque a me pare che sia necessaria una legge nel senso in cui ho parlato. Ed interrogo l'onorevole ministro delle finanze per sapere se terrà conto di questo ordine del giorno del Senato e, se al riaprirsi dei lavori parlamentari, vorrà compiacersi di presentare un disegno di legge che in qualche modo tenda a perequare i lavori catastali. Giacchè non possiamo avere la perequazione dell'imposta, cerchiamo almeno quella dei lavori catastali.

Ed ora veniamo alla raccomandazione. Prima di noi, disgraziati ed oscuri contribuenti che siamo insorti contro le lungaggini ed il modo come procedono i lavori catastali, due uomini ragguardevoli, due ministri, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno dovuto riconoscere che i metodi e i sistemi, che si seguivano, avevano assolutamente bisogno di essere riformati, perchè altrimenti non si sarebbe mai arrivati in fondo,

o almeno i lavori si sarebbero proseguiti per moltissimo tempo.

Tutti sanno che questi due ministri furono il Carmine e il Bonasi, i quali nel 28 novembre 1899 presentarono un progetto di legge sulla formazione e conservazione del catasto. E nella relazione che accompagnava questo disegno di legge, riferirò precisamente le parole, dicevasi: «esser mestieri mutare la via che si è finora percorsa nella esecuzione della legge, semplificare fin dove è possibile l'applicazione dei metodi».

All'articolo 7 poi di quel disegno di legge si disponeva: «le relative operazioni saranno condotte in modo che i nuovi estimi definitivi debbano essere attivati in tutto il Regno entro l'anno 1920».

Il progetto di legge doveva essere presentato nel 1899 o 900, quindi in 20 anni, con quel progetto, si poteva e si dichiarava possibile compiere questo lavoro catastale; e le firme che stavano sotto il progetto di legge erano malleatrici degli studi che avevano fatto i due ministri proponenti, di cui tutti riconoscono la competenza e l'autorità.

Disgraziatamente, per vicende parlamentari, quel disegno di legge non giunse in discussione. Senonchè nel 1904, e precisamente nella seduta del 21 maggio, alla Camera dei deputati, il relatore del bilancio delle finanze, che fu l'onorevole Massimini, fece viva raccomandazione al ministro del tesoro e delle finanze del tempo, che era l'onorevole Luzzatti, esprimendosi con queste parole: «Vedano (rivolgendosi ai ministri) di risolvere al più presto possibile questa questione del catasto, per la quale hanno tutta l'autorità morale che occorre per sistemare il problema che tocca interessi diversi e cozzanti delle varie regioni d'Italia». E l'onorevole Luzzatti, il quale fu e sarà sempre amoroso e vigile custode di ogni ramo della economia nazionale, rispose al Massimini promettendo che avrebbe fatto riassumere e riesaminare la questione; ed anzi disse che egli stesso, insieme col suo collega ministro di grazia e giustizia, avrebbe riesaminato il progetto Carmine-Bonasi, allo scopo di vedere quali norme e quali proposte potevansi da esso attingere. Senonchè, l'onor. Luzzatti poco di poi uscì dal Ministero, per ritornare oggi Presidente del Con-

siglio, ministro dell'interno e supremo duce della politica e dell'amministrazione dello Stato.

L'onor. Luzzatti non è uomo che dimentica le promesse fatte e non abbandona quei propositi e quelle idee, che ha riconosciuto altra volta proficue ed attuabili.

Orbene, io faccio raccomandazione a lui, come Presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze in particolare, perchè si voglia fare quanto l'onor. Luzzatti promise all'onorevole Massimini, cioè riassumere e riesaminare il progetto Carmine-Bonasi.

Se dallo studio di questo progetto si potrà ottenere che quelle disgraziate provincie, che rimangono in coda a tutte, e che probabilmente ancora per 30 o 35 anni dovranno risentire gli effetti delle sperequazioni, e delle disuguaglianze, e pagare più di quello cui sarebbero tenute, mentre le altre 41 provincie sono già a parte dei benefizi della perequazione; io credo che, qualunque studio si faccia per diminuir loro questa penosa attesa, sia opera di giustizia e di equità.

Altro non dico, confido nella rettitudine dell'animo dell'onorevole ministro delle finanze, e spero che non vorrà respingere la mia discreta ed onesta raccomandazione (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Frola.

FROLA. Comprenderà il Senato che io, non penso in questo momento di addentrarmi nelle grosse e gravi questioni racchiuse nel bilancio delle finanze; intendo solamente invocare l'attenzione dell'on. ministro sopra alcuni argomenti che credo degni della sua attenzione.

Ed innanzi tutto io pure debbo parlare del catasto, e debbo pure parlarne nel senso generale, nel senso della sua sollecita applicazione.

Chi ha preso parte alla legge del 1° marzo 1886, e siamo parecchi in quest'Aula, chi ricorda lo scopo voluto allora dal legislatore, e da chi presentò la legge (è inutile che io ricordi fra gli altri, i discorsi pronunciati allora dagli onorevoli Minghetti e Messedaglia) certamente non rimane molto soddisfatto nel vedere come, dopo circa 25 anni, il catasto si trovi ancora in gran parte non attuato.

Ed avverto subito che con ciò non intendo di fare un rilievo nè all'Amministrazione delle

finanze, nè ai vari ministri che si succedettero. È tutto un insieme di cose che produsse questo risultato, anzi posso dichiarare che l'Amministrazione delle finanze ha sempre fatto quanto poteva per le operazioni che ad essa spettavano. Ma intanto sta di fatto che il catasto è solo attuato in 16 provincie, per quanto in 39 siano compiute le operazioni catastali, sta di fatto che fino ad oggi si sono spesi oltre 140 milioni, e molti altri milioni occorreranno ancora per la completa attivazione del catasto. Di fronte a questo stato di cose è legittima la domanda al Governo, è legittima la domanda che io rivolgo all'on. ministro delle finanze perchè veda se non sia possibile di accelerare o semplificando, od introducendo altre disposizioni.

Fu detto da taluno competente, nell'altro ramo del Parlamento, ed in questa parte io credo che avesse ragione, che non è da ascrivere al solo lato tecnico, ma piuttosto al lato contenzioso, al lato delle Commissioni, ed anche a ragioni locali, il ritardo che in parte si verifica. Orbene, l'on. ministro trovi modo e presenti opportune disposizioni perchè cessi questo inconveniente.

Ciò per la parte generale; ma la legge del 1º marzo 1886 contiene all'art. 8 una disposizione precisa, la quale, priva finora di attuazione, prova purtroppo come, anche le leggi, siano talvolta del tutto inosservate.

L'art. 8 prescriveva che, entro un biennio, si dovessero provvedere agli effetti giuridici del catasto, ed alle riforme occorrenti nella legislazione civile. Si stanno tuttora attendendo questi provvedimenti mentre le operazioni seguono il loro corso, e ciò con danno non solo degli scopi alti, degli scopi non solo tributari e finanziari, ma anche civili che si volevano con quella legge raggiungere, e con vero danno per le proprietà, con vero danno per quanto si voleva attenere, mentre la spesa percorre il suo cammino.

Riconosco che vi furono vari progetti, anzi numerosi progetti di legge intesi appunto a dare qualche efficacia giuridica al catasto, e anche ultimamente, per parlare delle più recenti, il nostro collega Scialoja, quando era ministro di grazia e giustizia, ebbe a presentare un disegno di legge sulla trascrizione, nel qual progetto di legge, per quanto timidamente, cercava pure di dare qualche efficacia giuridica alle mappe.

Ora, l'esame di questo disegno di legge è affidato ad una apposita Commissione, e spetterà al nuovo guardasigilli di vedere quale estensione si debba dare a queste disposizioni. Ma è al ministro delle finanze che io mi rivolgo perchè è al ministro delle finanze che più specialmente spetta, in questa materia, di prendere gli opportuni accordi ed iniziative. Mi augurerei quindi che, al riaprirsi dei lavori parlamentari, si venisse a risolvere questa questione che da tanto tempo avrebbe dovuto essere risolta; questione che tanto interessa i giuristi e le nostre proprietà e tende a dare una maggiore forza, a una operazione così rilevante come è quella del catasto.

Ed ora, sempre relativamente al catasto, faccio un'ultima osservazione, in riguardo alla conservazione del catasto. Questa conservazione è una operazione importantissima, perchè non si tratta solo di conservare ciò che si è fatto, ma di conservarlo nello stato progressivo della proprietà; apprezzando i titoli, le varie fasi della proprietà.

Non so se nello stato attuale della nostra legislazione, dei nostri ordinamenti finanziari, il modo col quale si procede alla conservazione del catasto risponda ai fini voluti, perchè la conservazione sia pure un complemento di quegli effetti giuridici che dovranno certamente attribuirsi al catasto medesimo.

Ed ora vengo brevemente ad altri due argomenti. Con legge 24 dicembre 1908 vennero unificati i diversi sistemi che erano in vigore nelle varie regioni per la riscossione delle entrate patrimoniali. Il testo unico del regolamento daziario estese pure alla riscossione daziaria la legge del 24 dicembre 1908. Questa legge contiene poche disposizioni, ma, a mio avviso, dense di molte difficoltà; si attende tuttora il regolamento che chiarisca meglio la portata ed i termini di dette disposizioni. Ora io raccomando all'onorevole ministro delle finanze di vedere, a tutela dei contribuenti, a tutela di chi deve riscuotere dette entrate, a dirimere tutte quelle gravi questioni che sorgono dall'applicazione di questa legge, di voler presto provvedere alla pubblicazione di questo regolamento.

Io anzi andrei più oltre: veda il ministro delle finanze se non sia il caso di accompagnare questo regolamento da apposite istru-

zioni che gioveranno sempre all'Erario, alla cosa pubblica ed ai privati.

Ed ora un'ultima parola sul tema della riscossione delle imposte.

La legge del 20 aprile 1871 fu detta giustamente una delle migliori leggi che il nuovo Regno abbia promulgato, una delle più organiche, una di quelle leggi che hanno dato utili e concreti risultati, una di quelle che pareva in sul principio potesse dar luogo a moltissime difficoltà, anche a danno dell'Erario, e che invece resistette a tutte le difficoltà che le si paravano innanzi. Ma questa legge andò via via trasformandosi in molte disposizioni: ed ora pure si stanno studiando delle modifiche per renderla sempre più diretta a quello scopo che si volle conseguire col promulgarla. Essendo prossimi a scadere i contratti esattoriali io raccomanderei all'onorevole ministro di far oggetto di studio e di preparare in tempo quelle modifiche che sono frutto dell'esperienza. L'onorevole ministro saprà, perchè vi assisteva anche un funzionario del suo Ministero, che si tenne in Roma un congresso degli esattori, specialmente diretto allo studio di queste possibili modifiche. Ora io raccomanderei all'onorevole ministro di esaminare nel miglior modo queste proposte di modificazioni non solo, ma di vedere tutto quanto si possa fare per migliorare sempre la riscossione delle imposte e di presentare le proposte che crederà opportune non alla vigilia della scadenza dei contratti, non in epoca tardiva, ma appena sia possibile. Ogni possibile perfezionamento gioverà a tutti: ai comuni, all'Erario, ai privati, agli esattori, e tutto contribuirà a che questo argomento difficile possa sempre essere appianato nel modo più equo possibile. Queste sono le raccomandazioni che rivolgo all'onorevole ministro delle finanze.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI F. Da molte parti, e giustamente, si lamenta la lentezza con la quale procedono i lavori del nuovo catasto, ed oggi stesso tanto l'onorevole Manassei, quanto l'onorevole Frola hanno ripetuto questi lamenti. Colpa non ve n'è, e lo stesso onor. Manassei l'ha riconosciuto, da parte dell'Amministrazione, che mette tutta la buona volontà nel sollecitare e nel far progredire i lavori del catasto. Ma il ministro

sa perfettamente che altre sono le ragioni del ritardo. Basta accennare al fatto che, in quest'anno, noi abbiamo avuto una economia forzata di 838,000 lire sugli stanziamenti del catasto. E perchè? Perchè manca assolutamente il personale destinato a questi lavori. Al 30 giugno 1909 mancavano in ruolo 40 ingegneri ed 86 geometri aggiunti; e tale mancanza proviene dal fatto che la retribuzione e la carriera degli impiegati in questi uffici è tale, da non allettare certamente a concorrervi. Infatti anche i concorsi, che sono stati aperti, o sono andati deserti, o hanno dato scarsissimi risultati. Ma vi è un altro inconveniente ed anche più grave: ed è quello, che quei pochi giovani, i quali vengono e prendono l'ufficio nell'Amministrazione catastale, restano qualche anno, fanno le loro pratiche sul terreno, prendono pratica nel maneggio degli strumenti, e poi, appena trovano una strada aperta che possa migliorare le loro condizioni, se ne vanno: e ciò a danno dell'Amministrazione, che ha fatto le spese per renderli abili nell'esercizio. Questi giovani non sono i peggiori, ma quelli che hanno maggiori attitudini, e che potrebbero rendere utili servizi all'Amministrazione. Il ministro Facta ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge sull'argomento, e quindi gli va data lode, perchè ha riconosciute giuste le ragioni che militavano in favore di quest'opera civile, e ha riconosciuto che bisognava trovare modo di provvedere per togliere cotesti gravi inconvenienti. Disgraziatamente, le vicende parlamentari non hanno permesso che il progetto di legge fosse discusso; e la raccomandazione appunto, che faccio all'onor. ministro, nell'interesse di questi lavori, è che, alla ripresa dei lavori parlamentari, il progetto possa diventare legge dello Stato.

Si è parlato anche della conservazione del catasto. È appunto una delle raccomandazioni, che volèvo fare al ministro. So che sono sorte alcune piccole questioni, di carattere anche legale, che hanno frapposto ostacoli alla conservazione dei catasti. Non entrerò in dettagli. In alcune agenzie si sono fatte delle questioni, e quindi la conservazione procede in modo molto lento, anzi in qualcuna credo sia stata arrestata.

Ora io vorrei esortare l'onorevole ministro ad interporre la sua autorità, per togliere di

mezzo tutte queste difficoltà, in modo che la conservazione del catasto si svolga regolarmente, giacchè si tratta di un'opera veramente importante.

Anch'io invoco come gli altri colleghi, che hanno parlato prima di me, che possa il catasto avere effetti giuridici e probatori, ma ciò non possiamo sperarlo che da una legge, la quale possa essere presentata. Quindi auguriamoci che questo possa presto avvenire.

Sopra altri punti non parlerò, perchè risponderà certamente l'onorevole ministro alle altre osservazioni, alcune delle quali assai giuste ed opportune, fatte dagli egregi colleghi, che mi hanno preceduto.

Presentazione di disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Istituzione del R. Comitato talassografico italiano.

Per ragioni d'indole tecnica, mi permetto di fare viva raccomandazione al Senato perchè questo disegno possa essere discusso ed approvato con sollecitudine.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici per l'esame.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Onor. colleghi, permettete, che anche a nome dei senatori Volterra, Blaserna, Celoria, Grassi, Camerano e Dalla Vedova, preghi il Senato di voler esaminare e discutere questo progetto di legge con la maggior sollecitudine possibile.

Questo disegno di legge ha un interesse tecnico notevolissimo. Si tratta delle esplorazioni del mare, esplorazioni che finora sono state fatte dal Comitato talassografico dipendente dalla Società italiana per il progresso delle scienze, con tre crociere eseguite nell'Adriatico. Ora tali ricerche non possono essere continuate

senza che il Comitato si trasformi in un ente autonomo e possa funzionare da sé.

Questo lavoro della esplorazione dei mari, che presenta un grande interesse tanto dal lato scientifico quanto da quello pratico, resterebbe sospeso durante tutta l'estate, se il progetto testè presentato dall'onor. ministro della marina non fosse approvato prima della chiusura dei lavori legislativi.

Mi permetto perciò di rinnovare al Senato la preghiera, già fatta dall'onor. ministro della marina, e cioè di voler discutere questo disegno di legge prima che il Senato prenda le sue vacanze.

PRESIDENTE. Assicuro l'on. ministro della marina e l'on. Ciamician che nella fissazione dei lavori da compiersi dal Senato, sarà tenuto conto delle raccomandazioni da essi fatte circa la discussione di questo disegno di legge.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati nell'altro ramo del Parlamento: « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907 »; « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino (francobolli e cartoline) ».

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti per l'istruzione elementare popolare ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi e della pubblica istruzione, della presentazione di questi tre progetti di legge, che seguiranno la procedura prescritta dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Egregi colleghi! Scusate se per la terza volta prendo la parola sopra un argomento molto modesto, ma molto pietoso.

Con la legge Massimini di quattro anni or sono, furono tolte alle vedove e agli orfani degli impiegati dello Stato senza pensione le concessioni dei banchi lotto, che da tempo remoto essi avevano. Fu allora concesso un assegno vitalizio che può variare dalle 200 alle 500 lire annue sul provento dei banchi lotto, che con quella legge si davano agli scrivani, con l'obbligo ad essi di rilasciare il 25 per cento del prodotto lordo. Ora questo prodotto lordo è tanto esiguo che queste povere vedove e questi poveri orfani debbono aspettare fino alla morte per poterne godere i benefici.

Io che ho l'onore e l'onere noioso di presiedere la Commissione per la concessione di questi assegni, ho da tre anni vivamente insistito perchè sia aumentato quel fondo. Rammento anzi a questo proposito che l'onorevole Lacava, già ministro delle finanze, mi aveva fatto una promessa in questo senso, ma poi non se ne fece più nulla.

Si domandò, fra le altre cose, che in considerazione delle dolorose condizioni in cui si trovavano tutte quelle postulanti, che erano 1500 circa, e che vivevano nella miseria, il Governo venisse in loro aiuto concedendo alla Amministrazione della Cassa delle sovvenzioni anche il ricavo della carta straccia che ogni Ministero manda al macero, ed il cui importo ascende a circa 200,000 e più lire all'anno.

Con quel ricavo potevamo liquidare tutte le domande dando alle ricorrenti un assegno almeno di lire 200 annue. Ma il ministro del tesoro del tempo si oppose, dicendo che trattavasi di una entrata eventuale del tesoro, alla quale non poteva rinunciare. Allora si chiese che ogni Ministero, il quale ha un fondo per sussidi alle vedove e agli orfani dei suoi impiegati, ci desse almeno la metà di quel fondo, attribuendolo a favore della Cassa sovvenzioni. Ma anche in questo non si è riusciti a far nulla, e soltanto oggi, tre o quattro ministri hanno aderito. Se però la questione non si porta in Consiglio dei ministri non si concluderà mai nulla.

Intanto abbiamo 1500 domande delle quali al

massimo, dando un assegno di 300 lire ciascuna, potremo contentarne 150 sole. Ed io tutti gli anni ho la disgrazia di ricevere da senatori, da deputati e perfino da ministri una infinità di raccomandazioni alle quali non posso rispondere altro se non che: non ci sono fondi.

Ora, giacchè è presente anche l'egregio ministro del tesoro, lo pregherei di studiare questa questione, perchè certo la legge Massimini è stata una solenne canzonatura, come riconobbe anche il ministro Lacava, il quale disse che quella legge non si sarebbe dovuta fare.

Ma intanto che si studia per riformare questa legge, i poveri orfani e le povere vedove vengono continuamente a battere, piangendo, alle porte di casa mia, ed io invero sono ormai stanco di questa condizione di cose.

Prego dunque di nuovo il Governo di studiare questa questione per toglierci dall'imbarazzo, poichè tutte queste vedove e questi orfani sono veramente poveri e hanno diritto ad un assegno e noi invece, per mancanza di fondi, non possiamo contentarne che una minima parte.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Mi associo con tutto cuore a quanto ha detto il collega onor. Astengo e mi associo tanto più volentieri in quanto che, nella mia qualità di senatore, sono spesso richiesto di interessarmi di questa povera gente che muore di fame, voglio dire delle vedove e degli orfani degli impiegati non aventi diritto a pensione, per i quali la somma stanziata in bilancio per la Cassa pensioni è puramente irrilevante, come ha rilevato il senatore Astengo.

Mentre mi associo a questa giusta proposta colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del ministro e del Senato sopra i tristi effetti che rispetto a tale questione ha prodotto l'applicazione della legge 22 luglio 1906, sul conferimento dei Banchi lotto, la quale porta la firma del ministro Massimini.

Con questa legge, disgraziatamente ed improvvidamente si toglie un gran beneficio, che prima si dava agli impiegati non aventi diritto a pensione, per conferirlo ai commessi; sebbene l'art. 5, mentre dice che le reggenze dei Banchi sono concesse per ordine d'anzianità ai commessi di carriera della provincia, aggiunge: « Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alle vedove

o, in mancanza, ad uno dei figli del titolare medesimo ».

Quest'ultimo comma mitiga la disposizione draconiana della legge, che, a mio avviso, dovrebbe abrogarsi tutta, e ritornare alla legge precedente, modificando l'articolo che riguarda la cauzione, la quale o dovrebbe togliersi o ridurla in modo che non superi le risorse proprie dell'impiegato; perocchè l'esperienza ha dimostrato a quali iatture esso vada incontro quando è costretto a cercare in prestito il denaro che deve dare in deposito. Ordinariamente esso è costretto ricorrere a quelli che danno il denaro ad usura, i quali pretendono la metà dei proventi e, per assicurarsene, vogliono gestire l'affare con le proprie mani facendosi nominare commessi.

Questi sono i *commessi di carriera*, dei quali parla la legge Massimini! E questa illecita speculazione a danno degli impiegati poveri deve cessare.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Io devo rivolgere all'onor. ministro delle finanze una brevissima e modesta raccomandazione, la quale però credo abbia una notevole importanza.

Nella mia lunga esperienza di fumatore, ho avuto a notare che i nostri sigari nazionali, sono, ordinariamente, molto più forti dei sigari esteri.

Ho domandato a persone competenti se fosse vero questo e da quali ragioni ciò dipendesse; e mi si è risposto che, effettivamente, i nostri sigari sono più forti di quelli stranieri e che ciò dipende da due ragioni, cioè dalla concia e soprattutto dalla maggiore quantità di nicotina contenuta nei nostri tabacchi. Anzi mi si è cortesemente fornita una indicazione approssimativa della quantità di nicotina che si trova nei nostri sigari e sarebbe questa: i sigari Minghetti hanno una quantità di nicotina in ragione del 2 al 2.50 per cento, i virginia alla paglia da 3 a 3.50 per cento, i toscani, cioè i sigari fermentati, da 4.50 a 5 per cento e finalmente i sigari napolitani, che l'amministrazione chiama sigari forti, hanno nientemeno che da 5 a 5.50 di nicotina! Ora mi sembrerebbe interessante uno studio comparativo, da questo punto di vista dei nostri tabacchi con i tabacchi esteri, e questo sarà molto facile

all'Amministrazione delle private. Essa potrà, mediante i suoi gabinetti chimici, constatare la quantità effettiva di nicotina esistente nei nostri tabacchi e in quanto ai tabacchi degli altri paesi potrà avere tutte le opportune notizie dalle amministrazioni straniere.

Se, come io credo fermamente, nella nostra produzione si riscontra più nicotina che in quella straniera, io domanderei al Governo, se non fosse opportuno, di trovar modo, senza alterare il gusto dei nostri sigari, ai quali sono abituati i cittadini, di diminuire, gradatamente, la quantità di nicotina che in essi si contiene, perchè - e qui è un argomento nel quale mi sento assolutamente profano - ho sempre sentito dire che la nicotina sia grandemente dannosa alla salute. Se ciò è vero, l'uso dei nostri tabacchi può esercitare un'influenza non benefica, specialmente nella nostra gioventù che è solita a fumare molto.

Non occorre neanche il dire che questa riduzione della nicotina non solo nei sigari ma anche nei tabacchi trinciati da fumo dovrebbe essere fatta molto gradatamente senza alterare notevolmente il gusto dei nostri tabacchi perchè altrimenti si contravverrebbe alle abitudini dei fumatori e si correrebbe il rischio di recar danno ad un cespite che è così produttivo alla nostra finanza. È noto che i proventi dell'azienda industriale dei tabacchi, i quali sono ascisi nel 1908-09 a 275 milioni, consistono principalmente nella vendita dei sigari, che producono all'erario 148 milioni. Altri 45 milioni provengono invece dai trinciati nei quali pure credo vi sia una dose grandissima di nicotina, che potrebbe essere utilmente attenuata. Se l'onor. ministro e l'amministrazione, cui egli presiede, raggiungeranno il risultato di attenuare la quantità di nicotina esistente nei nostri tabacchi, senza allontanare i fumatori, avranno reso un eminente servizio alla pubblica salute. (*Approva-*
zioni).

Presentazione di progetti di legge

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

Modificazione alla legge 3 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali;

Convalidazione del Regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio delle finanze.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Io avevo presentato, circa un mese fa, una semplice e modesta interrogazione all'onor. ministro delle finanze per sapere da lui che cosa aveva fatto e che cosa intendeva di fare, in via di urgenza, per gli uffici finanziari esecutivi della provincia di Cosenza, minaccianti rovina, e ridotti a tale stato miserando da spaventare non pure gl'impiegati, che devono farvi dimora, ma anche tutti coloro, che devono accedere all'ufficio di Registro, alla Conservatoria delle ipoteche ed alla Agenzia delle imposte.

Questa semplice interrogazione è andata tacitamente rinviata alla discussione del bilancio delle finanze, ed io prego ora il Senato, e rivolgo preghiera all'onor. ministro, perchè mi si conceda di svolgerla, sotto la più grande brevità, e magari sotto forma di raccomandazioni, che non troverebbero posto nella discussione degli articoli.

In seguito ad insistenti e pertinaci e, starei per dire, petulanti premure fatte dalle Amministrazioni comunali di Cosenza, di tutti i colori, che dal 1879 si sono succedute, reclamanti una sede non indegna degli uffici finanziari, il Governo del Re, come Dio volle, si decise a presentare nel luglio del 1903 un disegno di legge, col quale, nel primo articolo, veniva stanziata la somma di lire 170 mila per l'adattamento dell'edificio demaniale, ex-monastero di S. Chiara in Cosenza, ad uso di uffici finanziari.

E con la medesima legge, all'art. 2, veniva stanziata la somma di lire 300 mila per la ri-

costruzione dell'edificio demaniale, ex-monastero di S. Caterina in Catanzaro, pel medesimo uso.

Con la stessa legge, dunque, si stabilirono una *ricostruzione* ed un *adattamento*. La *ricostruzione*, già da gran tempo, è un fatto compiuto; l'adattamento rimane, e forse continuerà a rimanere, chi sa mai per quanto altro tempo ancora, il tormento degli onor. ministri di finanza.

È bene sapere che i ministri, precedenti all'attuale, erano perfettamente informati delle condizioni statiche del monastero di S. Chiara. Il cav. Salfi, che fu sindaco intelligente e operoso, nel 1898 richiamò l'attenzione del ministro delle finanze del tempo sulle desolanti condizioni di quell'edificio, e il ministro rispose in questi termini: « È vero che il progetto fu disposto nel marzo 1879, ma la spesa non solo non è consentanea alle ristrettezze del bilancio, ma non può dare soddisfacenti risultati, perchè quel fabbricato è grandemente danneggiato, oltre che non è capace di contenere gli uffici ».

Malgrado ciò, l'ingegnere che, dopo tanti anni, fu incaricato di redigere un progetto purchessia, non si accorse che il monastero di S. Chiara, dove per tanti secoli le bianche suore avevano indarno pregato Dio per i peccati de' futuri ministri del Regno d'Italia, che poi le avrebbero soppressse, non si accorse che quel di S. Chiara non era più un edificio, ma una rovina, mantenesi per forza di equilibrio, una carcassa che al primo colpo di piccone placidamente o rumorosamente si sarebbe adagiata al suolo. Egli però si accorse che l'altro convento, quello di S. Caterina a Catanzaro, con eguali secoli di vita e con tanti terremoti di meno, avrebbe avuto bisogno di essere costruito *ex novo!*

Quistione di occhiali!

Non occorre essere discendenti di un grande amico del mio onorevole e caro collega Giovanni Mariotti - l'abate Gioacchino, di spirito profetico dotato - per prevedere quello che fatalmente doveva succedere.

Furono appaltati i lavori, si pose mano all'opera, ma, nel più bello, si vide che da un progetto, fatto a vanvera, non ci era altro da aspettarsi che un inutile sciupio di spese.

E si tornò daccapo. Fu fatto un progetto suppletivo. Suppletivo? Ma se il primo era nato senza capo nè coda. Comunque, questo progetto

suppletivo venne fatto, e forse ebbe carattere di serietà. Ma il guaio fu questo: che quando fu savio l'ingegnere, tale - mi si conceda di dirlo - non apparve il Ministero. Perchè, elevata la spesa pel nuovo progetto a lire 340,000, il Governo pensò bene di risolvere il primitivo contratto, pagare 35 mila lire alla vecchia impresa, e, compiuta questa tredicesima fatica di Ercole, riaddormentarsi sui non conseguiti allori.

Nell'altro ramo del Parlamento si è tentata una giustificazione alle parecchie Amministrazioni centrali del tempo, - ma se il tentativo è parso generoso, esso non fu punto efficace. Si è detto: il primitivo progetto - quello delle 170 mila lire - non potè essere attuato per difficoltà di ordine tecnico, messe fuori dalla Commissione edilizia comunale. Non metto in dubbio che la Commissione edilizia possa essersi mostrata poco entusiasta di un progetto inadeguato e taccagno, tirato su con le funi, ma da questo alla creazione di ostacoli tali, da impedire l'esecuzione di un lavoro urgente, necessario e doveroso, corre un abisso.

Dio mio, ma se quel convento, ridotto una rovina, non era più suscettibile di alcun adattamento, perchè il piccone ne aveva mostrato tutte le crepe, se, di ciò persuasi, i tecnici dell'Amministrazione furono obbligati ad elevare la spesa a 340 mila lire, cioè raddoppiandola, è per lo meno specioso volere addossare la responsabilità di un così grosso errore ad una innocente Commissione edilizia!

In definitivo il fatto doloroso è questo: che, presentato il progetto, il ministro del tesoro (sono parole ripetute nell'altro ramo del Parlamento dall'on. sotto-segretario) non trovò il tempo di approvare questo nuovo piccolo stanziamento.

Da allora in poi non è a dire che noi altri si rimanesse con le mani in mano. Buona e rimessiva gente, noi non scendemmo, come suol dirsi, in istrada; ma villanamente, bruscamente, senza chiederci punto il permesso, s'incaricò il terremoto di gittarci nella medesima.

Buon terremoto che valse, per soli quindici giorni, a scoprire quelle desolate e sconosciute terre del fuoco... sotterraneo, e che riuscì a scoprire ancora una volta quel benedetto monastero, il quale, carezzato da quel giocondo ondulamento, aprì nel suo seno miriadi di bocche, da

cui se non si sprigionarono parole di gratitudine per i di lei predecessori, onor. ministro, la colpa non è davvero mia.

Il progetto, dunque, il primo, quello delle 170 mila lire fu mandato alle ortiche con lo sciupio di 35 mila lire, pagate alla vecchia impresa. L'altro, il progetto n. 2, quello delle 340 mila lire, fu messo a dormire, perchè il ministro del tesoro non dette i fondi.

Ma il *provvido* terremoto dell'8 settembre 1905 ruppe gli alti sonni nella testa dei governati, e fu fatto prontamente un terzo progetto. Ma a misura che l'eco dolente e rumoroso del flagello si andava affievolendo, si temperarono gli ardori governativi; e mentre si discuteva sulla bontà negativa di codesto progetto, che aveva scontentato tutti, venne il decreto del 16 settembre 1906 - a un anno dalla scoperta della Calabria - ed essendosi con questo dettate nuove norme per la costruzione e ricostruzione dei fabbricati, questo terzo progetto fu mandato a ingiallire tra gli scaffali polverosi e tarlati del ministero delle finanze.

Che fare? S'imbastisce un quarto progetto. Questa volta si riconosce che, dopo tanti servizi resi, il convento di Santa Chiara ha diritto a un onorato riposo.

L'onorevole sotto-segretario di Stato, nell'altro ramo del Parlamento, spinto dal generoso intento di giustificare i precedenti ministri di finanza, ha detto che questo quarto progetto era fior di roba, che si era disposti a spendere 665,000 lire... ma il decreto del 14 aprile 1909, con cui altre norme tecniche si erano stabilite per le costruzioni e ricostruzioni in Calabria e in Messina, impedì al Governo di metterlo in attuazione! E fu sospeso, ed è tuttora sospeso. Vedete un po': la nostra agitazione prudente e corretta ha principio nel 1879. Dopo 24 anni di lamenti si ha una legge, ch'è quella del 1903, - poi si ha quella grazia di Dio di terremoto, poi passano altri anni, si arriva al 1910, - e dopo 31 anni di aspettativa, durante i quali si sono mutati, riformati e modificati i destini del mondo, siamo ancora di fronte a un progetto sospeso.

Nell'altro ramo del Parlamento, fattasi la storia di tanti progetti, storia, che è perfettamente simile a quella che ho fatto io, si conchiuse che in tanti anni le Amministrazioni centrali hanno agito con tale alacrità da meri-

tare un voto di plauso dalle nostre popolazioni.

Il buon Ferravilla direbbe: pare *un scherzo!* Io, pel rispetto profondo che ho pel Senato, e per la povertà grande del mio dizionario, io... non dico nulla.

Ma mi permetto solamente, senza farmi molto male, di precipitare... da una piramide di stupefazioni. (*Si ride*).

Ella avrà inteso subito, onorevole ministro, che ho finora parlato del Governo in genere e non di quello che oggi è in funzione.

Il Governo, presieduto dall'onor. Luigi Luzzatti, è innocente come la preghiera di un bambino. (*Si ride*). E se le mie censure, che non ho nessuna ragione di ammorbire, vanno ai precedenti ministri di finanze, che non vollero mai provvedere alle sorti di quel disgraziato convento, esse si arrestano sulla soglia del suo ufficio, perchè anche lei è un innocente, e, se accusato, potrebbe vittoriosamente rispondermi: *equidem natus non eram*.

Dirò anzi con franchezza intera - pur sapendo che la notizia non la commuoverà grandemente - che verso di lei ho grande simpatia e grande fiducia, e spero ch'ella, rotti gl'indugi, vorrà energicamente provvedere in via di urgenza e con onesta sincerità di propositi.

Ma, senta, onorevole ministro: quel che soprattutto occorre è di far presto e in via di urgenza. Non ci è davvero tempo da perdere. Se in questo momento non avessi bella e pronta una frase nuova, sarei capace d'inventarla: *Iam proximus ardet Ucalegon!* (*ilarità*).

Non tento nemmeno la descrizione di quel convento disgraziato. Il Governo, le Amministrazioni hanno cercato in tutti i modi di turare o nascondere quelle bocche aperte dal terremoto, facendo molto uso della cosiddetta carta di Francia, e senza riflettere che, dopo Adamo ed Eva, non si riesce più a turare i buchi con le foglie di fico (*ilarità*).

Io, dunque, non tento neppure la descrizione di quel convento. Ma siccome alcuni miei buoni amici di laggiù, temendo che io avessi scordato la interpellanza già presentata, per rinfrescarmi la memoria, mi hanno mandato un giornale, il cui primo articolo comincia così: « Chi guarda l'ex-convento di Santa Chiara, ove, come i guffi tra le rovine, si annidano gl'innumerevoli impiegati dei più importanti uffici

finanziari, non può fare a meno di abbandonarsi alle più melanconiche riflessioni. Di esso, un pezzo è a nuovo, un altro diroccato e un terzo è miracolosamente sospeso, come rudero di casa crollata ». E più giù delle male parole; ma di queste faccio grazia al Senato. Devo però dichiarare che la descrizione è addirittura conforme al vero.

E sul proposito mi sia lecito di aggiungere qualcos'altro.

L'Amministrazione comunale, incalzata dalla pubblica indignazione per quel luogo (mi perdoni il Senato) davvero indecente, è stata obbligata di deliberare la chiusura di quei locali, che rappresentano un pericolo pubblico. Ma venuta la minaccia di chiudere, il prefetto e l'intendente di finanza, facendo fede delle buone intenzioni del Governo, pregarono il sindaco di soprassedere alla minacciata chiusura. Ma poichè queste buone intenzioni del Governo non si sono viste ancora tradotte in atto, il comune, con deliberazione, prima del 4 febbraio 1910 e poi del 30 maggio ultimo, ha fatto obbligo al sindaco di provvedere, sotto la sua più stretta responsabilità nel tempo più breve.

E c'è dell'altro ancora. Un mese fa fu mandato in Cosenza un alto funzionario del Ministero, un capo divisione, un ispettore, un... commendatore insomma, per visitare l'edificio ancora una volta.

Quel povero ex monastero di S. Chiara ne ha avuto delle visite in 31 anni! E dico 31 anni perchè, come ho detto, la nostra agitazione cominciò nel 1879; quando lei, onorevole ministro, faceva i compitucci in iscuola, e quando l'ingegnò brillante del giovinetto non faceva ancora preconizzare il futuro ministro del Regno d'Italia.

Dunque, dicevo, è andato questo commendatore. Che cosa abbia visto e che cosa abbia riferito io non so, perchè non ho molta dimestichezza negli uffici ministeriali. Ma posso bene immaginarlo, perchè questo egregio commendatore fu visto e accompagnato da molti, e il suo atteggiamento non avrebbe potuto essere più eloquente nel suo mutismo! Egli salì sgomento 70 scalini di legno traballanti e puntellati a manca ed a diritta: quel povero commendatore aspettava da un momento all'altro il terremoto! E quando egli giunse al secondo piano, e volle penetrare nel cosiddetto ufficio delle ipoteche,

pensò bene di rimboccarsi i calzoni per non inzaccherarsi, perchè (io chiedo scusa al Senato) quel locale è diventato la vespasiana di una provincia! Non esagero: bisogna esserci stati. Sono anzi dolente che il ministro non conosca quelle contrade, e... non dispero che un giorno si deciderà a farlo, ma aspetti che i locali diventino cristiani.

E senta, onor. ministro; non ripeta anche lei che le Amministrazioni comunali non hanno aiutato il Governo. Le Amministrazioni comunali hanno sempre gareggiato di zelo, e se talvolta hanno fatto delle osservazioni, queste dallo stesso Ministero furono sempre trovate giustissime. Lasciamole dunque in pace.

Ora io so che l'Amministrazione comunale, per quanto non ne rispecchi il pensiero, è lo devolmente disposta a qualunque ragionevole sacrificio, purchè un nuovo e degno edificio sorga in Cosenza.

Evidentemente, l'ex-monastero di Santa Chiara non può più essere adattato: ha già servito tanti Ministeri ed ha diritto al riposo definitivo. Deve essere abbattuto. E quando il Ministero si decidesse a concedere questa *demolenda* carcassa al comune, questi potrebbe cedere al Governo un'area equivalente, per fabbricarci un palazzo di finanza. Perchè io non so, io non intendo come tante provincie, anche di laggiù, come Catanzaro, Potenza ed altre, possono avere un palazzo di finanza, e Cosenza non possa riuscire ad averlo, pur litigando da oltre trent'anni. Eppure, onorevole ministro, io le do la mia parola d'onore che nella carta geografica del Regno d'Italia è ben notata la città di Cosenza, la quale paga le tasse, come tutte quante le altre consorelle, e non è sua la colpa se queste non si convertono laggiù in alcun beneficio per essa. Lasciamo dunque da parte le opposizioni dell'innocente Commissione edilizia; e rifletta, onor. ministro, che se queste opposizioni ci fossero state, e magari vive e pungenti, i suoi predecessori avrebbero dovuto ricordarsi che era loro preciso dovere quello di tutelare la vita degl'impiegati, a dispetto di tutto e di tutti.

E mi affretto alla fine. Ove la permuta non fosse fattibile, il Governo si ricordi che potrà servirsi dei suoli di risulta dalle bonificazioni del Crati.

Anzi, a questo proposito, mi permetto di fare a lei una preghiera, ed è questa. Cotesti suoli di

risulta il Governo dichiarò di cedere al comune: ma fu promessa solamente verbale. Ora è avvenuto che i proprietari latitanti con piantagioni e fabbricati hanno cominciato ad occupare i suoli sopradetti, senza opposizione da parte di alcuno. Il comune, non ancora cessionario, e perciò privo di ogni diritto, si è contentato di denunziare il fatto all'on. ministro dei lavori pubblici, il quale, dichiarando che cotesto non era affar suo, ha trasmesso la planimetria alla Intendenza di finanze, la quale a sua volta ha dichiarato di non essere competente. Competente dovrà certo essere qualcuno.

Ora io prego l'onor. ministro di prendere a cuore tale questione. O quei suoli sono demaniali e dovrà esserci qualcuno che dovrà farne rispettare la demanialità; o non sono tali e lo si dichiara, perchè non se ne parli più.

Ed ho finito. Lo so, onor. ministro ed onorevoli colleghi: ho spese troppe parole per un argomento apparentemente meschino e poco interessante (*voci: no, no*), ma se la vita umana ha in Senato quel valore, che ha già perduto in Corte di assise, voi, in grazia della buona causa, mi perdonerete il lungo discorso.

Ed ora aspetto da lei, on. ministro, una parola rassicuratrice. Sarei lieto davvero se alla mia fiducia ed alla mia simpatia, fondate sopra di una speranza, io possa aggiungere un sentimento più alto — un sentimento di gratitudine per tutto quello che, con visione chiara e precisa e con propositi sinceri e risoluti, vorrà fare perchè Cosenza abbia una sede degna pe' suoi uffici finanziari. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei senatori che funzioneranno da scrutatori.

Sono estratti a sorte come scrutatori i senatori: Malvano, Torlonia, Barracco Roberto e Goiran.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, le acute osservazioni fatte dall'onorevole relatore, che vivamente ringrazio della sua bellissima e perspicua relazione, e le giuste considerazioni svolte dagli onorevoli senatori a riguardo del bilancio delle finanze, mi impongono il dovere di esporre molto sommarariamente qualche considerazione, certo non con la competenza con cui ho udito parlare in quest'Aula, ma certo con altrettanto affetto ed interessamento per l'Amministrazione delle finanze.

Una osservazione d'indole generale mossa dall'onorevole relatore, nella sua chiara relazione è stata questa: che di fronte al fenomeno ogni di crescente dell'aumento dei servizi, bisogna cercare il modo di semplificarli. Questa enunciazione, che potrebbe sulle prime parere contraddittoria, inquantochè la mole dei servizi andando aumentando dovrebbe anche aumentare la mole degli organi che debbono servire a soddisfare questa necessità, ha invece un contenuto profondamente politico e amministrativo, specialmente in questo momento nel quale assistiamo ad una insistenza veramente viva ed impressionante, che viene da ogni parte, perchè vengano aumentati gli organici degli uffici e perchè vengano disposti nuovi mezzi per provvedere alla macchina dello Stato.

Fatto impressionante questo, onorevoli senatori, e il Governo ha il dovere di difendersi nei limiti del giusto da queste insistenze e resistere a queste premure le quali non appaiano strettamente giustificate da reali necessità. Nel tempo stesso si deve cercare di semplificare i mezzi necessari per questi servizi di Stato, per far sì che colle disponibilità attuali di personale si possa far fronte anche a maggiori esigenze.

Ciò non può conseguirsi che allontanando e semplificando tutto quanto può esservi di superfluo nell'attuale congegno amministrativo e così ne guadagneranno anche la speditezza e l'agilità dei servizi.

Ringrazio quindi l'on. relatore di aver esposto questo concetto che determinerà la norma, per quanto modesta, altrettanto volenterosa, del ministro delle finanze, per trovar modo che questo svolgimento della economia nazionale, che si manifesta con rigoglio di vita e di speranza in un prospero avvenire, venga contemporaneamente studiato in rapporto, non alla volontà di aumentare uffici e personale, ma alla necessità urgente di condurre l'Amministrazione nei suoi veri termini, cioè in quello che è strettamente necessario per l'andamento dei servizi. Ed in questo credo di rendere il migliore omaggio alla organizzazione stessa dell'Amministrazione finanziaria, organizzazione la quale venne appunto creata dai più grandi nostri uomini politici e che tramandata a noi ancor salda per virtù di tradizioni ha creato quell'ambiente di simpatia, di cui gode l'Amministrazione delle finanze, appunto per la rigidità di principi su cui è assisa e per le norme illuminate sulle quali è fondata.

Comprendo che, a poco a poco, le necessità della vita economica del Paese e lo espandersi sempre più vivo di essa abbiano determinata la opportunità di nuovi organi e di nuove funzioni, ma ritengo che se il ministro delle finanze saprà resistere alle domande dei propri funzionari che non siano giustificate e vorrà mantenere l'Amministrazione finanziaria nella sua tradizionale rigida organizzazione avrà fatto opera buona. Tanto più mi pare doveroso il mantenimento di un cosiffatto assetto, in quanto che l'Amministrazione finanziaria dovendo seguire la vita economica della nazione ed essere a contatto continuo delle sorgenti prime di essa, il commercio, l'industria, lo scambio dei rapporti, ha bisogno di organismi semplici e bene addestrati, che sappiano ottenere col minimo mezzo, il massimo effetto e conciliare le esigenze dell'erario coi riguardi dovuti agli interessi dei privati.

Se incombe all'Amministrazione finanziaria di difendere rigidamente gli interessi supremi dello Stato, in modo che nessuno dei rivi che convogliano le pubbliche entrate possa andare disperso, deve però anche attuare il concetto che ogni cittadino paghi quel che deve, anzi ha l'obbligo di facilitarli il pagamento dei tributi, rendendosi sollecita del rispetto di ogni suo diritto, perchè essa non ha soltanto la funzione

materiale della riscossione dei tributi, ma è altresì preposta a quel complesso di provvedimenti di giustizia tributaria, che formano la base essenziale di una buona finanza in un libero Stato. E io ritengo che se in tutti i rami della vita sociale la forma ha grande valore, perchè molto spesso è garanzia della sostanza, questo principio sia più che mai adattabile anche in materia di finanza, perocchè quando il cittadino avrà acquistato la convinzione che con l'avvicinarsi all'ufficio finanziario non si avvicina ad un ufficio che lo spoglia dei suoi averi, ma ad un ufficio dove vige la serenità e la tutela dei suoi diritti, avremo una finanza più prospera, più conveniente e più forte. Allora la semplicità del procedimento accennata dal relatore, la serenità e la equità dell'Amministrazione sapranno portare i migliori frutti. Ripeto, onorevoli senatori, che questi saranno i concetti che mi guideranno nello svolgimento della mia opera, come capo dell'Amministrazione delle finanze. Non credo di dover svolgere più ampiamente questo concetto, perchè toglierei un tempo prezioso al Senato, prego perciò quest'alto Consesso di contentarsi di questa dichiarazione che riassume l'indirizzo, che determinerà ogni atto della mia Amministrazione.

Detto questo in tesi generale, io vengo a rispondere brevissimamente alle considerazioni che sono state svolte dall'on. relatore e dagli onor. senatori che hanno parlato nella discussione di questo bilancio.

Giustamente osservava l'onor. relatore che non c'è da allarmarsi dello svolgimento più ampio che può aver preso qualche spesa nell'Amministrazione delle finanze, perchè questo corrisponde ad un risveglio di attività e quindi ad una produzione maggiore dei vari servizi finanziari.

Egli dice saviamente: « che non è l'aumento di spesa, che si verifica in questo bilancio, che può impressionare, perchè questo dipende dalla crescente attività di ogni cespite talchè è da compiacersi che così avvenga. E tra i cespiti più cospicui di questa Amministrazione, sono da considerarsi i tabacchi sui quali hanno richiamato la mia attenzione, non solo l'onorevole relatore, ma anche altri senatori.

Io dirò pochissime parole su questo tema, il quale è veramente uno dei capisaldi della nostra Amministrazione.

La coltivazione del tabacco, come giustamente osservava l'onor. relatore Bettoni, ha preso nel nostro Paese un largo sviluppo, ma lo assicuro che l'Amministrazione finora ha tenuto conto dei savi consigli, che egli pure dà, nella sua dotta relazione, circa l'estendersi di questa coltivazione. Noi riteniamo che sia molto utile e conveniente, di fronte specialmente ai risultati dati, di facilitare questa industria agraria; ma convengo perfettamente col relatore, e lo ringrazio delle sue osservazioni, che bisogna andare gradatamente, perchè l'esperienza dimostra che, soltanto graduando a poco a poco lo sviluppo di questa coltura, si possono ottenere utili risultati per l'Amministrazione ed evitare crisi dannose.

È bene qui ricordare che l'impiego del tabacco indigeno nei prodotti lavorati non può esser fatto senza determinati limiti per non andare contro al gusto e alle tendenze dei consumatori, e che se è ammissibile un aumento di questi limiti esso non può avvenire che gradualmente, donde la necessità da parte dell'amministrazione, di usare prudenza, perchè l'incremento della coltivazione indigena segua, senza improvvise espansioni questo graduale svolgimento capace di produrre dei grandi vantaggi alla nostra industria agraria. D'altra parte la coltura del tabacco richiede terreni adatti, attitudini e cure speciali da parte dei coltivatori, nuove ragioni queste che consigliano opportuna prudenza.

Diversa è la questione circa la coltura indigena per l'esportazione; ma anche qui, recenti vicissitudini su cui non intratterò il Senato dimostrano che se vi è una base sulla quale occorre portare bene l'attenzione; non dobbiamo creare delle illusioni; che possono determinare gravi disinganni.

Conchiudo pertanto assicurando il Senato che l'amministrazione finanziaria è perfettamente convinta del bene che si può trarre da questa industria, e che su di essa continuerà a portare tutta l'attenzione. Poichè parlo dei tabacchi risponderò brevemente all'onor. Mazziotti, il quale accennava al fatto che i prodotti del monopolio italiano sono considerati in generale come più forti di quelli esteri. Egli ritiene che una delle cause di questo fenomeno possa essere la eccessiva quantità di nicotina contenuta nei tabacchi stessi. Questo è esatto pei sigari forti

che può dirsi non trovino corrispondenti prodotti similari all'estero e trova la sua ragione d'essere nel gusto dei consumatori italiani.

Assicuro peraltro l'onor. senatore Mazziotti, che il problema della nicotina nei sigari e nelle sigarette ha già attirato l'attenzione dell'amministrazione: si è cercato di eliminare questo veleno dai tabacchi che si usano largamente, e che danno al fumatore la gioia di provare le più forti sensazioni. Il problema va considerato specialmente sotto l'aspetto igienico. Attualmente l'amministrazione sta escogitando qualche sistema che raggiunga lo scopo della denicotizzazione dei tabacchi ed anche da parte dei privati vennero segnalati dei metodi con i quali sarebbe possibile procedere alla eliminazione della nicotina dai sigari e dalle sigarette per offrire questi nuovi prodotti ai fumatori che li preferiscano.

Finora, non ostante le ripetute esperienze, non si è giunti ad un risultato definitivo; ma sia certo l'on. Mazziotti che questo è un argomento che appassiona moltissimo l'Amministrazione, e che gli studi fervono più vivi allo scopo di giungere al fine che egli ha così degnamente accennato.

Passo ora a rispondere brevissimamente alle altre osservazioni fatte dai senatori Manassei, Frola e Torrigiani F. Essi hanno specialmente parlato della gravissima questione del catasto, e dico gravissima questione, perchè veramente è una di quelle che attualmente più impressionano l'opinione pubblica in materia finanziaria, in quanto che di fronte ad una illusione creata, quando si fece la legge del 1° marzo 1886, e alle speranze concepite che potesse essa essere la prima pietra per la costruzione di un catasto probatorio, non sono corrisposti i fatti.

Sarebbe lungo, onorevoli senatori, ricercarne le cause, voglio tuttavia accennare quanto al tempo necessario per la formazione del catasto, come dapprima erasi accarezzata l'illusione che fosse possibile in venti anni, o poco più, esaurire il ponderoso compito.

Questo concetto non ha fatto che creare una grande delusione, onorevoli senatori, e la storia in questo avrebbe potuto dimostrare che le fatte previsioni non erano possibili. Noi non vogliamo ricordare adesso altri catasti che hanno durato non dico secoli, ma molte decine d'anni, basti accennare che la stessa Germania quando volle

fare il catasto dell'Alsazia e Lorena ci mise 30 anni e si trattava di una estensione ben minore. Noi non dovevamo nemmeno lontanamente supporre che si potesse in breve tempo formare un catasto della nostra penisola.

Si aggiunga che in questi ultimi tempi la celerità dei lavori ha trovato ostacolo nelle condizioni del personale, il quale ha disertato l'Amministrazione catastale per dedicarsi a più geniali e più lucrose carriere pubbliche e private. Così non solo si è verificata la diserzione dei concorsi, ma si è avuto un vero esodo di tecnici dalla Amministrazione catastale ad altre amministrazioni dello Stato o alle private industrie.

Di questo stato di cose io mi sono impressionato, onorevoli senatori, e fin dai primi giorni che sedevo a questo posto ho presentato un progetto alla Camera col quale tento di migliorare le condizioni del personale del catasto. So, onorevoli senatori, che questo è un progetto che è stato contenuto in certi limiti in armonia alle condizioni del nostro bilancio e in armonia ai desideri giusti del ministro del tesoro, tuttavia ho tentato, coi mezzi disponibili, di far sì che questo personale, il quale ora rifugge dalla Amministrazione del catasto, possa essere alquanto allettato a restarci o ad entrarci. In questo modo ho viva speranza di poter dare equa soddisfazione ai desideri di questi tecnici e accelerare al tempo stesso le operazioni catastali.

L'onorevole senatore Manassei diceva che forse era possibile di accelerare queste operazioni nelle provincie dove si ritiene che possano usufruirsi le vecchie mappe. Certamente è questo un metodo che servirebbe all'acceleramento del catasto; ma anche qui si è peccato di illusione perchè i fatti hanno dimostrato che le mappe che possono essere suscettive di aggiornamento sono in quantità così minime...

MANASSEI. Sono otto milioni.

FACTA, *ministro delle finanze* che non possono seriamente contribuire ad un pronto acceleramento del catasto. Tuttavia terrò il massimo conto, on. Manassei, della sua raccomandazione, e ricordando i precedenti parlamentari, vedrò se possa portare al Senato qualche provvedimento che giunga a soddisfare ai suoi desideri.

L'on. Frola si occupò specialmente della conservazione del catasto, e di essa si preoccupò pure l'onorevole senatore Torrigiani indicando l'opportunità che si prendesse qualche provvedimento per impedire qualche inconveniente che ora si è verificato.

La conservazione del nuovo catasto si svolge regolarmente e senza ritardi, nella maggior parte delle provincie in cui il catasto stesso è attivato.

In qualcuna però fra quelle in cui la proprietà è più frazionata e si trasmette con maggiore frequenza, e si verifica su larga scala l'emigrazione dei piccoli proprietari, e particolarmente nella provincia di Como, si ha ritardo nella registrazione delle volture.

Cio dipende dalle speciali cautele imposte dalle leggi 1° marzo 1886 e 7 luglio 1901, numero 321, affinché non possano omettersi le volture e queste siano fatte sulla fede di atti pubblici e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente, e dalle prescrizioni relative ai tipi di frazionamento che debbono corredare le domande di voltura.

Da queste disposizioni non si può derogare se si vuole che le intestazioni e le mappe catastali rispondano fedelmente allo stato della proprietà; però si procura di temperarne l'applicazione pratica in modo che senza danno della buona conservazione riesca più sollecita la registrazione delle volture.

Ad ogni modo se semplificazioni saranno possibili, non mi rifiuterò certo di studiarle e di attuarle.

L'onorevole Frola ha fatto anche una osservazione relativamente alla riscossione delle imposte dirette. Egli ha ragione: ci avviciniamo all'epoca della scadenza dei contratti in corso cogli agenti della riscossione e si presenta opportuna l'occasione di studiare i ritocchi alla nostra legge sulla materia, anche per vedere di attuare largamente quel principio di semplificare i servizi al quale ho dianzi accennato. Sia certo, onor. Frola, che non dimenticherò l'argomento e le sue autorevoli osservazioni.

L'onorevole senatore Astengo, al quale si unì l'efficace parola dell'onorevole Todaro, ha fatto una raccomandazione specialissima per quanto riguarda le condizioni disgraziate delle vedove e degli orfani degli impiegati dello Stato. È

una questione pietosa che essi hanno prospettato al Senato e che certamente non può che attrarre tutta l'attenzione dell'amministrazione stessa. Non mi faccio grandi illusioni sulla speranza manifestata dall'onor. senatore Astengo, che mi possa intendere col collega del tesoro per avere i fondi, i quali servano per lo meno in parte alle disgraziate condizioni di queste vedove e di questi orfani: ma posso fare una promessa che mi riguarda anche personalmente, cioè trovare negli stessi fondi dei singoli Ministeri, il modo di corrispondere, almeno in parte, alle sue giuste premure. A questo ho diretto la mia attenzione, non solo per soddisfare il desiderio manifestato dall'onorevole Astengo, ma in quanto egli ha posto una questione di pietà che sarebbe da parte mia non degno di non esaminare. (*Bene!*)

DE CESARE R. Speriamo anche nel ministro del tesoro.

FACTA, *ministro delle finanze*. Molto poco nel ministro del tesoro.

DE CESARE R. Poco ci vuole, ma si deve fare.

FACTA, *ministro delle finanze*. E vengo a fare brevi cenni sulla raccomandazione fatta dall'onor. Mele, il quale ha illuminato il Senato sulla lunga storia di questi benedetti edifici di Cosenza. Egli ha detto che la comunità di Cosenza non ha nessun torto. Io comprendo perfettamente questa sua affermazione. Ma voglio domandare all'onor. Mele il permesso di dire: Dividiamo questi torti: sono sicuro che così facendo si risponderà al vero stato delle cose. L'Amministrazione nostra ha fatto vari progetti, ma questi si infransero in gran parte di fronte a circostanze diverse a lei non imputabili. Siamo stati disgraziati! Ogni volta che con grandi sacrifici e con spese non indifferenti abbiamo potuto trovare i mezzi per risolvere la questione, sono sorte difficoltà, alcune delle quali dovute, purtroppo, ai terremoti che hanno colpito anche quella regione e che hanno determinato nuove norme nelle costruzioni. Ma mancherei al mio dovere se non dicessi all'onor. Mele che la questione che egli ha prospettata è delle più gravi. È una questione di quelle che possono anche includere dei pericoli ed a cui bisogna pensare e presto. Sento il dovere di proseguire negli studi per venire una buona volta, con la maggiore ce-

lerità possibile, alla soluzione di questo problema. Mi auguro però che l'onor. Mele vorrà aiutarmi in quest'opera, ed insieme c'intenderemo facilmente per trovare il modo di soddisfare quella buona e laboriosa popolazione. (*Bravo!*).

Detto questo, onorevoli signori senatori, voglio ritornare su una questione segnalata dal relatore, questione che tocca un punto essenziale della vita industriale ed economica del nostro Paese e sarebbe follia di negare che tutto quello che alla nostra industria si riferisce non debba avere per lo meno un cenno in questa brevissima discussione.

L'onor. senatore Bettoni ha richiamato la mia attenzione sopra la necessità di diminuire le varie tasse che ora pesano sulle varie imprese industriali in generale e sulla produzione dell'energia elettrica in particolare, e sulla convenienza di modificare l'attuale legge sull'imposta fabbricati, per escludere da questo tributo le forze idrauliche. È questa una questione gravissima che venne già trattata altra volta al Senato, se non sbaglio, dall'onor. senatore Colombo, che la svolse in modo ammirevole.

Circa il modo di applicazione dell'imposta sui fabbricati agli opifici, occorre però ch'io rettifichi una dichiarazione dell'onor. relatore. Egli, infatti, afferma che nel determinare il reddito degli edifici si sommano insieme il reddito del fabbricato, quello del capitale impiegato nelle macchine generatrici e trasmettentrici dell'energia e quello derivante dall'energia stessa. Invece, applicando l'art. 7 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, si tiene conto nell'accertamento del reddito degli opifici del valore locativo del fabbricato e delle macchine generatrici e trasmettentrici dell'energia, escludendo però il reddito dell'energia stessa, come da esplicite dichiarazioni inserite fin dal 1903 nel *Bollettino ufficiale* dell'Amministrazione.

Rispetto poi alla legge 11 luglio 1889 sull'imposta fabbricati, io non nego che sarebbe utile apportarvi qualche modificazione, per metterla meglio in armonia col progresso delle industrie e specialmente di quelle che si avvalgono dell'elettricità come forza motrice; osservo però che per quanto riflette più specialmente l'applicazione del tributo fondiario alle forze idrauliche, la questione si collega col nostro

diritto civile, in quanto che il Codice all'articolo 412 classifica appunto tra i beni immobili le sorgenti, i serbatoi, i corsi d'acqua e i canali, onde conviene necessariamente andar cauti nel modificare in una legge tributaria i concetti generali di diritto. D'altra parte anche a prescindere da tale considerazione, lo studio della questione si ricollega con quello del riordinamento dei tributi locali, per la notevole influenza che avrebbe sulle sovrimposte, una mutazione di criteri di accertamento. Il Senato sa bene come le sovrimposte comunali siano la base, la sostanza delle finanze dei nostri comuni, onde non è possibile in una legge speciale estranea all'assetto completo dei tributi locali dettare norme che possono avere una ripercussione grave nel gettito della sovrimposta in parecchi comuni.

È questione dunque che involge tutta la riforma dei tributi locali. Io non dico che di fronte alla gravità del problema, esso non debba esser trattato e non debba essere risolto ma dico che entriamo in un campo vastissimo e difficilissimo. La vastità e la difficoltà del tema sono tali per cui non vorrei e non potrei addentrarmi ora. Ma del resto a dimostrarlo basta l'esposizione chiara e precisa fatta dall'onor. senatore Bettoni, il quale, narrando tutte le vicende d'ogni progetto di riforma delle imposte locali, ha dovuto constatare che non pochi progetti che erano stati studiati e presentati non poterono mai giungere in porto.

Questo è un curioso fenomeno che si verifica da noi. Tutti intuiscono il bisogno di modificare l'attuale sistema tributario, il disagio che da esso deriva è da tutti sentito; eppure appena si avvicina il dito alla piaga, appena qualcuno vorrebbe far qualcosa, questo corpo, piagato da tutte queste tribolazioni, si risente e scatta quasi per respingere da sé la mano benefica!

Questo è un fenomeno che abbiamo constatato nei vari progetti di riforma tributaria che furono a più riprese presentati al Parlamento.

Si tratta quindi di un problema molto complesso che non solo non è possibile ora trattare, ma neppure sorvolare.

Ad ogni modo poichè l'onor. relatore ha parlato di questa grande questione che agita il nostro Paese, io dirò come ritengo che il tempo,

che cambia e matura tante cose, potrà portare e porterà questo problema alla soluzione.

Il presente Ministero che è presieduto dall'onor. Luzzatti, che ha dato la miglior parte di se stesso alla finanza italiana, non può tacersi la gravità del quesito posto dall'onorevole relatore e che riguarda la vita finanziaria dei nostri comuni e delle nostre provincie. Esso pensa che se al bisogno fortemente, intensamente sentito non per bastato finora la volontà degli uomini, non per questo la volontà degli uomini si deve affievolire; ormai deve intensificare gli sforzi per cercare di provvedervi. Esso sa che la mente di tutti uniti ha la visione precisa del dovere di affrontare il problema, per quanto grave. Nel Parlamento, tra voi, onorevoli senatori, v'è tanta fermezza d'intenti, tanta sapienza di propositi da costituire la forza poderosa che affronterà questo problema, lo costringerà nelle morsa della discussione e ne uscirà quella soluzione che il Paese anela. Il Paese questo attende da noi, l'attende dal patriottismo di tutti ed io che mi trovo in un ambiente dove il patriottismo alita così alto e così nobile, so di non fare un augurio ma di pronunciare un vaticinio dicendo che questa riforma sarà presto affrontata e risolta in modo che siano all'Italia non solo assicurate tutte le speranze, ma tutte le glorie del suo avvenire. (*Approvazioni vivissime*).

Presentazione di una relazione.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alcuni immobili demaniali facenti parte della ex-cinta della città di Alessandria ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Rattazzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. L'onor. ministro ha risposto al collega senatore Astengo intorno alla questione che questi aveva sollevato in favore delle vedove e degli orfani. Io non so se il senatore Astengo sia soddisfatto della risposta avuta dall'onor. ministro; poichè, in fondo, il senatore Astengo domandava dei quattrini ed il ministro ha risposto di non poterli dare, non consentendo il ministro del tesoro, sebbene abbia soggiunto che cercherà di racimolare qualche somma qua e là dal suo bilancio; ma certamente questa sarà sempre insufficiente ai bisogni urgenti di questa povera gente.

Intanto, io sostengo che si applichi rigorosamente l'ultimo comma dell'art. 5 della legge Massimini, e che, con qualche razionale ritocco, si ritorni alla legge antica; così si verrà a togliere il danno recato agli impiegati senza diritto a pensione: quali, con la legge Massimini, si sono visti togliere i benefici che loro dava la legge antica col conferimento delle rivendite dei tabacchi. Su questo punto prego l'onor. ministro di volermi dare una risposta precisa.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Todaro mi vorrà scusare se io ho creduto di aver risposto anche a lui contemporaneamente al senatore Astengo, quando parlavo del modo di venire in aiuto, di concedere una sovvenzione a questi orfani e a queste vedove.

Io dicevo che era difficile riformare un sistema legislativo che era ormai stato stabilito, ma che tuttavia sentivo il dovere di raccogliere da tutti i Ministeri quanto più fosse possibile per poter costituire un fondo sufficiente a provvedere a questi miseri. Io non faccio che ripetere quello che ho detto. L'invito che ella, onorevole Todaro mi fa, era stato da me prevenuto, poichè dissi che senza disturbare il ministro del tesoro, che so quanto sia premuto da ogni parte con richieste di fondi, avevo già studiato la questione. Questo ripeto e cercherò di dimostrare che metterò la massima buona volontà per indurre i colleghi a mettersi sulla via da me suggerita. Mi sembrava quindi di avere esaurientemente risposto.

In ogni modo confermo che farò tutto il possibile per risolvere la questione.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. L'ora tarda mi impone di essere non telegrafico, ma fulmineo, e di dire soltanto quello che è strettamente necessario in forma tacitiana.

Prima di tutto debbo un ringraziamento, veramente sentito, all'onorevole ministro, che, con tanta benevolenza, volle usare espressioni cortesie per la Commissione di finanze e per il suo relatore. E lo ringrazio anche perchè ha voluto consentire circa tutte le conclusioni alle quali la Commissione di finanze è addivenuta.

Mi compiaccio soprattutto perchè coincidiamo perfettamente in un proposito, che esula dagli stretti confini del bilancio delle finanze, e cioè il principio generale che si può definire la « semplificazione dei servizi dello Stato ». Semplificazione dalla quale io penso debba avere origine quella sistemazione finanziaria, che stiamo vulnerando con una quantità di leggi, che votiamo con una certa spensieratezza.

Io quindi sono molto lieto di quanto ha detto l'onorevole ministro delle finanze, poichè penso che egli, con la ben nota sua energia e diligenza, saprà trovare il modo di aggiungere a quei vantaggi che vengono alla finanza dello Stato dai monopoli e dalle imposte e tasse questi altri benefici indiretti e cioè i guadagni del risparmio.

E su questo punto non aggiungerò altro.

L'onor. ministro ha pur detto che, riguardo ai tabacchi, è perfettamente d'accordo nel principio di non perturbare, diremo così, la nostra industria con innovazioni meno che prudenti e meditate, ma però, siccome nella relazione che io ho avuto l'onore di dettare, vi è qualche osservazione, che potrebbe essere interpretata poco benevolmente da qualche produttore, mi preme assai di aggiungere, che faccio raccomandazione viva all'onor. ministro (affinchè egli poi la rivolga ai suoi egregi funzionari) di studiare il modo, per mezzo di nuove concie, di ottenere il maggior possibile impiego del nostro prodotto nazionale. Si ottengono nei fermentati degli effetti veramente eccellenti, quando si curino con diligenza le concie che danno per risultato il sapore ai sigari toscani, che sono quelli di massimo consumo nazionale.

Raccomando all'onor. ministro che, pur non illudendo i coltivatori, poichè questo sarebbe il peggior danno che si potrebbe fare alla economia nazionale (come è avvenuto quando nelle terre di Puglia si sono ridotti a vigneti i terreni ch'erano ad altra coltura), pur non illudendo i coltivatori nazionali, ripeto, cerchi di ottenere che il consumo dei tabacchi nazionali aumenti anche per effetto di nuovi ritrovati, che forse si possono ottenere con studi nuovi. E su questo punto io crederei anche opportuno promuovere dei concorsi a premi per stimolare qualcuno allo studio di questo problema, e ciò per favorire la nostra agricoltura nazionale che rivolge le sue cure alla coltivazione del tabacco.

In quanto alla tassa sulle energie elettriche, forse l'onor. ministro ha dimenticato una osservazione alla quale tengo moltissimo, perchè in questo credo di continuare le tradizioni dell'illustre mio predecessore a questo posto, l'onor. Colombo, che lamentava giustamente come questa tassa sia talmente gravosa, specialmente per quanto riguarda il suo impiego per ragioni termiche, da renderne proibitiva l'utilizzazione. Ora quando si pensa che in Italia non vi è nè una cucina, e nemmeno forse una stufa, che impieghi l'energia elettrica, bisogna ricercare come causa a spiegare tale difetto la tassa, che è assai superiore a quella del gas e di altri combustibili.

Anche e soprattutto l'interesse dell'amministrazione dello Stato che suggerisce di occuparsi delle importanti questioni, perchè, così procedendo, nulla si ricava dalla tassa gravosissima che viene imposta.

Riguardo poi alla tassa sui fabbricati che contengono macchinari elettrici, devo osservare all'onor. ministro che era giustissimo quel che diceva il senatore Colombo l'anno scorso nella sua relazione, e cioè che oggi si continua ad applicare la legge del 1895 senza tener conto della rapida trasformazione delle cose da allora ad oggi. Allora si trattava di piccoli mulini che comprendevano una cassetta ed un macchinario primitivo ed insignificante, mentre ora, sotto grandi capannoni, si contengono per milioni di valori di macchine. Queste certo non hanno il carattere di immobili, su cui debbano riscuotersi imposte prediali e già pagano indirettamente delle altre tasse e non meritano di essere gravate di questo onere nuovo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

L'onor. ministro ha detto giustamente: « ma badate che questa tassa va anche in parte a vantaggio dei tributi locali ».

È vero, ma badi, onorevole ministro, che qualunque comune preferirà di rinunciare a quella piccola percentuale di tassa fabbricati che potesse derivare da questa speciale tassazione, piuttosto che di non veder sorgere sul proprio territorio un opificio generatore di ben altri guadagni nel suo bilancio.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler rivolgere la sua attenzione anche a questo problema.

Finalmente desidero dire qualche cosa intorno alla questione del catasto, che ha preoccupato l'onorevole Manassei, l'onorevole Frola, e l'onorevole Torrigiani Filippo. Tutti hanno lamentato la lentezza dei lavori catastali, ma non mi posso nascondere che 50 provincie han già cominciato i detti lavori, e che 16 riscuotono già l'imposta in base al nuovo catasto, e conviene notare che quest'ultime sono quelle che furono più diligenti. Non posso infine dimenticare che il Governo ha favorito quelle provincie che dimostrarono il buon volere di veder prontamente eseguita la legge nell'ambito della loro giurisdizione. Con tutto questo però mi unisco, poichè si tratta di una legge di giustizia e di perequazione, al desiderio dei colleghi, che hanno parlato in proposito, per interessare il ministro ad affrettare i detti lavori.

Del resto è questione di personale, perchè, come venne osservato, vi è una economia di circa 800,000 lire appunto sul personale, poichè non si è potuto spendere detta somma, per mancanza di concorrenti a coprire i posti vacanti, e ciò perchè le private industrie fanno concorrenza colla larghezza degli stipendi agli uffici governativi, sicchè è provvida l'opera del ministro di cercare il rimedio a questo inconveniente e non posso che augurarmi che i provvedimenti relativi sieno tali da togliere l'inconveniente lamentato.

E mi unisco anche alla raccomandazione fatta dal senatore Frola perchè provveda il ministro in tempo acciocchè, quando si dovranno rinnovare i contratti delle esattorie, le eventuali modificazioni alla legge che le riguarda possano non venire all'ultimo momento, con grave difficoltà di coloro che debbono applicarle.

E vengo rapidamente all'ultima questione, quella dei tributi locali. Non spendo molte parole su questo problema. Una voce molto autorevole, quella dell'onorevole Presidente del Consiglio ha dichiarato, come pure l'onorevole ministro delle finanze, che è ora di provvedere alla relativa improrogabile soluzione.

I comuni e le provincie non possono assolutamente attendere più oltre di esser messi in condizione di corrispondere ai loro bisogni.

Spero quindi che l'onorevole ministro vorrà legare il suo nome, già tanto simpatico, a questa riforma. Gli studi furono fatti; fu presentata una legge tempo fa, che sembrava potesse essere, sia pure corretta, tale da garantire il buon funzionamento delle finanze locali; tanto è vero che il nostro ottimo collega il senatore Mariotti Giovanni, che è presidente onorario dell'associazione dei comuni, se ne è mostrato fautore convinto facendo votare ordini del giorno laudatori; talchè io credo che, dato questo plauso di chi è molto competente in materia, si possa ritenere il progetto in questione un'ottima guida per concludere con senso pratico in merito alla sospirata riforma.

Ed io mi auguro che l'onorevole ministro, o modificando quella legge, o presentandone un'altra, metta il suo buon volere nell'assolvere a questo debito che abbiamo verso i comuni e le provincie italiane. E se riuscirà in questo compito non farà che aumentare le grandi simpatie di cui è coronato il suo nome e l'autorità di ministro delle finanze, autorità che io credo non possa essere meglio impiegata che nella soluzione di questo e di altri problemi, che tanto affannano la finanza italiana. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Procederemo domani alla discussione dei capitoli.

Presentazione di un disegno di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Modificazione alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza ».

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	115
Favorevoli	91
Contrari	24

Il Senato approva.

Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909:

Senatori votanti	115
Favorevoli	97
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disgiunta residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	115
Favorevoli	77
Contrari	38

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto:

Senatori votanti	115
Favorevoli	90
Contrari	25

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina del Direttore degli Uffici di questura:

Senatori votanti	115
Piperno avv. Fortunato ebbe voti	101
Schede bianche	9

Eletto l'avv. Piperno.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Interpellanza del senatore Frola al ministro di agricoltura, industria e commercio sui suoi intendimenti relativamente all'assetto economico, giuridico e didattico delle scuole superiori di commercio.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309 - *Seguito*);

Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino (N. 300);

Approvazione di maggiori assegnazioni di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 349);

Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi (N. 183);

Per la istituzione di una Cassa di maternità (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 2^a) (N. 303);

Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509, e 11 luglio 1907, n. 502 (N. 288 - *urgenza*);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città (N. 197);

Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei RR. Musei di Torino (N. 278);

Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (N. 338);

Autorizzazione a vendere a trattative private alcuni immobili demaniali formanti parte dell'ex-cinta di Alessandria (N. 351);

Abolizione dei vincoli per la circolazione

degli olii minerali nella zona doganale di vigilanza (N. 314);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Modificazione agli articoli 225; 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289);

Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali (numero 315);

Separazione dei comuni di Casanova Lerone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga (N. 306);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori: Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Balenzano, Balestra, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bonasi, Buscemi.

Cadenazzi, Cadolini, Caetani, Caldesi, Cemerano, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

D'Alife, De Cesare Raffaele, De Marinis, De Riseis, De Seta Enrico, Di Brazza, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di Scalea, Di Terranova, Doria Giacomo, Durante.

Fabrizi, Falconi, Fili Astolfone, Fortunato, Frola.

Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti Giovanni, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Mortara.

Paganini, Pagano, Pasolini, Paternò, Pedotti, Pellegrini, Petrella, Piaggio, Pierantoni, Plutino, Polacco, Ponzio-Vaglia, Primerano.

Rattazzi, Riolo, Roux, Ruffo.

Saladini, Salvarezza, Sani, Scaramella-Mannetti, Scialoja, Serena, Sismondo, Solinas-Apostoli, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Vischi.

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1910 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.